DIFESA

DEL REAL PADRONATO

DELLA

Collegiata di Cupertino

FONDATA NEL CIↃLXXXVIII.

DAL

CONTE GOFFREDO NORMANNO

E NEL CIↃCCXXXV. RIEDIFICATA, E DOTATA

DAL

SERENISSIMO RE MANFREDI.

SOno nell'Istoria pur troppo note le funeste disavventure, alle quali soggiacque la Real Casa Sveva per opera, e macchinamento dell'Ordine Chericale. Non dee perciò recarci maraviglia, se Monsignor Petrucelli attuale Vescovo di Nardò quasi avesse in retaggio gli antichi odj, siasi con tutto il suo spirito rivolto contro le ceneri, e la memoria di quella Illustre Prosapia, e faccia l'estremo di sua possa per occultare la riedificazione, e dotazione, che il Serenissimo Re Manfredi fe della Collegiata di Cupertino. Malgrado però i suoi replicati sforzi il Sacerdote D. Pasquale Plantera della stessa Terra di Cupertino portò alla Sovrana intelligenza di essere quella Collegiata di Real Fondazione. Onde S.M. con Real Carta ordinò alla Reverenda Curia del Cappellan Maggiore, che ne avesse istituito giudizio, ed affinchè le sue Sovrane Regalie non restassero indifese, con suo venerato Reale Rescritto m' incaricò di promuovere in tal piato i suoi Sovrani diritti. In esecuzione de'Reali comandamenti avendo insistito nella Reverenda Curia, dal Consultore della medesima fu rimesso il tutto alla

ispezione del vigilantissimo Avvocato della Corona, il quale fino dal bel principio avendo riconosciuto da irrefragabili documenti essere la detta Chiesa di Real fondazione, fe istanza di reintegrarsi la medesima alla Corona con tutte le sue antiche preminenze (1). Ma il degnissimo Consultore per osservare la solita tela giudiziaria si compiacque d'impartir termine, il quale già trovasi compilato. Pertanto dovendo egli proferire la sua sentenza, è mio obbligo indispensabile schierare sotto il suo purgatissimo occhio tutti quei documenti, che confermano la Real fondazione, ed il Real Padronato sulla menzionata Chiesa di Cupertino.

C A P. I.

Fondazione della Chiesa di Cupertino nel 1088. eretta dal Conte Goffredo Normanno.

NOn vi ha dubbio, che quando il reo convenuto confessa ciò, ch'è in controversia, la causa aver si debba per chiara, e terminata, non vi essendo maggior pruova della confessione del reo (2). In tale circostanza abbiamo noi la ventura di ritrovarci.

Il presente Vescovo di Nardò fa in questo giudizio le parti di oppugnatore del Padronato, che spetta al nostro Sovrano su la menzionata Chiesa, e pure Monsignor Sanfelice Vescovo dell'istessa Città confessa a chiare note essere la Chiesa di Cupertino fondata nel 1088. dal Conte Goffredo Normanno, e restaurata da

(1) *Fol. 361. a t. vol. 1.*

(2) *L. certum 6. Dig. de Confessis.*

da Manfredi Principe di Taranto, e poscia ultimo Re della Prosapia Sveva. Nè una tal confessione si fa da quel dotto Prelato diligente investigatore dell' antichità del nostro Regno in una maniera vaga, ed equivoca. Egli nel togliere un' antica iscrizione esistente nel mezzo arco della parte superiore della Porta Maggiore di detta Chiesa vi pose la seguente:

D. O. M. ANTON'. SANELIC. EPS NERIT.
SALETINUM HOC VETUSTATE COLLAPSUM
BARBAR. IMPIETAE SUA IAM ORBATUM
SEDE QUOD PIETAS PRIMEVA ASS.[1] VI.
ANÕ 57, ET A GUFFRIDO COE RESTM ANÕ
1088. DENUO A MANFRIDO TARENT. PRCE
CUPI COME S.Æ MARÆ AD NIVES AUSPIC. EREc.
ANNO DÑI 1235. 3°. AB ORD. POPULOQUE
ANÕ 1563 PIIS PROVENT. IN HANC FORMAM REDACTUM ANÕ 1707. POSTM. TEMPLU. DICAVIT ANÕ 1710. 13°. KALENDIS
NOVEMB'. (1).

Abbiamo dunque il reo confesso, nè può dirsi, che quel dotto Prelato errasse nel fare il Conte Goffredo edificatore, e il Re Manfredi restauratore di quella Chiesa, perchè non lo facevano così di leggieri cadere in abbaglio i suoi vasti lumi di letteratura, e le studiose ricerche da esso fatte per investigare l' antiche memorie della sua Chiesa, di cui avea composta un' erudita, e compita Istoria, siccome ci avverte il Lucenti nelle addizioni Ughelliane, ove favel-

(1) *Fol.* 38. *vol.* 1. *fol.* 138. *a t. vol.* 2.

vellando di alcuni monumenti spettanti alla Chiesa di Nardò confessa essergli stati comunicati *ab illustrissimo, & reverendissimo Domino D. Antonio Sanfelice Patricio Neapolitano inclita generis nobilitate æque ac virtutibus, necnon doctrina, & eruditione clarissimo, a quo absolutissimam Neritinæ Ecclesiæ suæ Historiam summo cum eruditorum plausu in dies singulos expectamus* (1).
Pretende però l' Avversario abbattere una tale confessione del Vescovo di Nardò con dire, che la suddetta lapide fu apposta dal Capitolo di Cupertino, e non già dal Vescovo Sanfelice, il quale solo, come abbiamo nella visita del 1710. (2), fe decreto, che il Capitolo por dovesse alla parte interna sopra l' arco della porta maggiore della Chiesa una lapide con iscrizione, che denotasse la consacrazione da lui fatta nello stesso anno. Nè di ciò voglio io entrare in contesa, anzi di buona voglia convengo, che il Capitolo vi apponesse quella lapide, che oggi si vede alla parte esterna dell' arco della Porta Maggiore della medesima Chiesa. Nè perchè quella iscrizione si trova alla parte di fuori, e non già all' interna, perciò se ne può dedurre, siccome l' Avversario vuole, che la medesima dal Capitolo fu fatta senza intelligenza del Vescovo, mentre poco dovea importare se la medesima fosse al di dentro, o al di fuori situata; anzi dal vedersi in essa fatta special menzione della Consacrazione del 1710. dobbiamo dire, che questa appunto sia quella lapide, che decretò il Sanfelice doversi dal Capitolo apporre. Nè poteva esso Capitolo, ch' era alla

---

(1) *Ughelli Italia Sacra t.1.col.*1038. *de Episc.Neritinis*.
(2) *Fol.* 129. *vol.* 3.

alla giurisdizione di quel Vescovo soggetto , e tutto ad esso divoto , fare in quella Chiesa una tal novità senza il suo comando. Ma quantunque il Capitolo sia stato quello, che vi appose la controversa lapide, non perciò l' odierno Vescovo può smentirla, come quasi non fosse stata dal suo antecessore Sanfelice ordinata, ed approvata.

Se taluno comandi ad un suo dipendente di porre qualche iscrizione in un suo edificio , si dovrà dunque la medesima riputare come furtivamente apposta ? Certamente il Sanfelice non era architetto, ond'egli stesso collocar potesse quella lapide . nè poteva egli lungamente dimorare in Cupertino , e perciò dovea onninamente lasciare incaricato il Capitolo del collocamento di essa. E chi può dubitare, che quella iscrizione fu per comandamento del San Felice collocata leggendosi nel principio della medesima *Antonius Sanfelice Episcopus Neritinus ?* E ciò si conferma dal non essere mai state in Cupertino persone oziose , e addette alla letteratura , e dall' essere stato il S. Felice molto versato nello studio dell' antichità , e dell' arte Lapidaria, onde legittimamente può dedursi , ch' egli stesso compose la controversa lapide , tantopiù che la medesima in tutto è concorde alle notizie delle antichità di quella Chiesa registrate nella sua visita del 1710. (1) . Nè può finalmente insorger dubbio , che una tale iscrizione sia stata senza il consenso del Sanfelice apposta , mentre egli dal 1710. fino al 1735. visse , e governò quella Diocesi senza che ne facesse doglianza veruna .

E se

---

(1) *Fol. 61. ad 62. a t. vol. 1.*

E se alcuno fosse vago di sapere, perchè in quella lapide si faccia non solo menzione della consacrazione di quella Chiesa, ma benanche de'suoi Fondatori, potrà da noi agevolmente soddisfarsi alla sua curiosità. I testimonj più anziani, e che nel 1710. erano di età capace di ragione, e discernimento, ci attestano, siccome sul nono articolo concordamente depongono il Sacerdote D. Giuseppe Antonio Strafella (1), e il Magn. Francesco Schirardi (2), e il fu Notajo Nicolò de Dominicis (3), che in tempo, che Sanfelice governava la Chiesa di Nardò, viddero il Sagrestano Gioacchino Prence per ordine di D. Giuseppe Calia Arciprete di quel tempo ricoprire con calce l'antica lapide esistente sopra la Porta Maggiore della Collegiata di Cupertino; dal che ne nacque grandissima querimonia nel pubblico, che fino ne querelò l'istesso Arciprete, mentre col ricoprire quell' antica iscrizione avea tolto un illustre monumento, donde appariva essere quella Chiesa di Regia fondazione, e immune da ogni giurisdizione. Ed un tal fatto oltre essere dai testimonj contemporanei riferito, ed essersi conservato nella memoria de'Cupertinesi, i quali tutti ad una voce depongono essergli stato da'loro maggiori tramandato (4), viene maravigliosamente confermato dagli antichi monumenti. In un libro vetusto inti-

(1) *Fol. 60. a t. vol. 2.*
(2) *Fol. 74. a t. vol. 2.*
(3) *Fol. 67. vol. 1.*
(4) *Fol. 28. a t., 34. a t., 40. a t., 49. a t., 53., 56. 60. a t., 65. a t., 70. a t., 74. a t., 78. a t., 82., 129. a t., 133. vol. 2.*

titolato *Præcedentia & quarta funerum* esistente nell' Archivio della Collegiata di Cupertino nel riferirsi le iscrizioni esistenti in quella Chiesa si riporta la seguente, che in quel tempo ancora si leggeva sotto l'arco della Porta Maggiore di essa Chiesa,

D. O. M. MANFREDUS TARENTI PRINCEPS COMES CUPERTINI EX SVEVORUM FAMILIA TEMPLUM HOC NULLIUS DIOECESIS VETUSTATE COLLAPSUM A FUNDAMENTIS EREXIT ANNO D. CIↃCCXXXV. (1).

Questa appunto è quella lapide, che fu per ordine dell'Arciprete cancellata, e che dette motivo alle pubbliche doglianze. Onde poi il Sanfelice per appagare il pubblico, e per esimere l'Arciprete Calia dall'inquisizione nel 1710. ordinò, che vi si apponesse quella lapide, che oggi vi si vede, e legge (2), e in cui si fa menzione non solo della consacrazione, ma eziandio degl' illustri Fondatori di quella Chiesa. E con ciò l'accorto Sanfelice appagò il querulo volgo, e fece nell'istesso tempo il suo vantaggio con rimuovere quell' antica iscrizione punto non favorevole alla sua giurisdizione, perocchè in essa dicevasi esser quella Chiesa *nullius Diœcesis*.

Or conviene indagare, chi sia il Conte Goffredo, che nella menzionata lapide si rapporta come primo Fondatore di detta Chiesa. L'Istoria ancora ci sommini-

B stra

(1) *Fol. 94. ad 96. vol.* 2.
(2) *Fol. 129. vol.* 3.

ſtra lumi baſtanti per renderci perſuaſi, che Goffredo fu edificatore, ed inſigne benefattore di quella Chieſa. Gaufredo figlio di Tancredi Normanno, e fratello di Roberto Guiſcardo ſi reſe padrone della Città di Nardò, e di molti luoghi di quella Provincia, allora ſignoreggiata dagl' Imperadori Greci, ed ebbe il titolo di Conte (1). Nel 1063. eſſendo morto il Conte Gaufredo fu ſuo ſucceſſore il di lui figlio Goffredo (2).

Fu parimenti il detto Conte Goffredo Signore di Nardò, di Converſano, e di Cupertino, come ſi rileva dal Malaterra (3), e dalla Cronica di Nardò (4). Nella relazione, che Giovanni d'Epifanio Abate fece dello ſtato antico, ed attuale del ſuo Moniſtero di Nardò a Giovanni XXIII. in occaſione, che il medeſimo Pontefice era ſtato richieſto dal Re Ladislao, e dal Popolo di Nardò di erigere quel Moniſtero in Cattedra Epiſcopale ſi legge: *Sub Urbano II., qui electus fuit Papa anno Domini* 1088., *tenuitque Summum Pontificatum Eccleſiæ uſque ad anuum* 1099., *idem Monaſterium Neritonenſe oblatum fuit Apoſtolicæ Sedi a Goffrido Comite Normanno Civitatum Neritoni, Tarenti,*

(1) Malaterra *lib. I. Cap.* 15. 33. 34. preſſo il Muratori *tom.* 5. degli Scrittori d'Italia *pag.* 550., e *ſeguenti*.

(2) *Cronicon Nortmannicum Auctore Anonymo anno* 1063. preſſo il Muratori degli Scrittori d'Italia *tom.* 5. *pag.* 278.

(3) *Lib.* 2.

(4) Preſſo lo ſteſſo Muratori *rerum Italicarum tom.* 24.

ti, Lycii, Brundusii, Cupersani, & totius fere Yapigiæ Domino (1).

Oltre alla memoria, che del detto Goffredo abbiamo nel Malaterra, e presso l'Autore Anonimo della Cronica Normannica, e l'Ughelli, n'esiste un altro irrefragabile monumento nella inquisizione, che fe Guglielmo II. detto il Buono nel 1187. di tutti i Baroni del Regno, il quale dovendosi preparare per l'impresa di Terra Santa volle sapere ciò, che dovea ciascun Barone per lo servigio militare. Si veggono in detta inquisizione tutti i Feudatarj dell'intero Reame numerati Provincia per Provincia, i quali manifestano il loro debito, e perchè l'impresa era pia offeriscono duplicato il servigio militare. Nella denuncia, che fe Tancredi Conte di Lecce ripete l'origine della sua Contea, e del servigio militare da esso dovuto, come Conte di Lecce, lo ripete, dico dal nostro Goffredo, come si rileva dalle seguenti parole riportate da Camillo Tutini (2), e dal Borrelli (3).

De Terra Comitis Tancredi filii Domini Ducis Rogerii, quæ fuit Comitis Goffridi, Montis Caveosi, sicut dixit idem Comes Goffridus, Demanium suum de Lycio est Feudum decem militum, de Carminea Feudum trium militum, summa demanii prædicti Comitis Tancredi Feu-

B 2

(1) *Ughell. Ital. Sacra pag.* 1040. *Tom. I. de Episcopis Neritinis.*

(2) Ne' discorsi de' sette Officj di questo Regno, parlando de' Contestabili, ed estratte dal Registro di Carlo II. anno 1322. *pag.* 34.

(3) Nelle vindicie della nobiltà Napolitana *pag.* 19. de' monumenti *Comitatus Lycii*.

Feuda militum XX. & cum augumento militum XXXX.

Ecco dunque, che il Conte Goffredo era Signore di Lecce, e di quasi tutta la provincia Salentina, e perciò non può dubitarsi, che il suo dominio si estendesse sopra di Cupertino, ove egli fabbricò un ben ampio Castello, sulla porta interior del quale ancor oggi vedesi scolpita la sua immagine tra l'effigie di Manfredi, e degli altri Signori possessori di detta terra, come apparisce dall'antico manoscritto intito- *Præcedentia & quarta Funerum* esistente nell'Archivio di quel Capitolo (1), e dal detto conforme de' testimonj esaminati sul primo articolo. Che poi nello stesso Cupertino egli fondasse la controversa Chiesa, non solo è additato dal menzionato manoscritto, e dalla memoria conservatasi di età in età viva, e costante presso i Cupertinesi, ma ce ne dà chiaro indizio, ed argomento la sua pietà.

Dell'animo pio e generoso del Conte Goffredo verso le Chiese esistono ancor oggi infiniti monumenti. Fu egli riedificatore del Monistero di Conversano, siccome in pieno giudizio decise la Real Camera di S. Chiara nel 1760. Di molti altri sacri Edificj da esso innalzati si fa distinta menzione dal Sig. Giovan Bernardino Tafuri (2), e da Jacopo Antonio Ferrari (3).

Abbiamo altresì indubitate riprove della pietosa generosità dello stesso Conte Goffredo, nella sopraccennata relazione dall'Abate Epifanio fatta al Pontefice Gio-

(1) *Fol.* 94. 125. *vol.* 2.

(2) Nell'origine, ed antichità della Città di Nardò presso il Calogerà *Tom. II.*

(3) Apologia Paradossica *lib.* 2. *quæst.* 12. *pag.* 337.

Giovanni XXIII., ove annoverandosi i feudi dalla Chiesa di Nardò posseduti si legge : *Donata autem fuerunt a Domino Gosfrido Comite dominatore Neritoni una cum multis aliis bonis annis Domini millesimo nonagesimo secundo, millesimo nonagesimo quarto, millesimo centesimo quarto* (1).

Laonde confrontando colla Storia, e colla pietà del Conte Goffredo l'edificazione, che il Vescovo Sanfelice asserisce il medesimo aver fatta della Chiesa di Cupertino, non può rivocarsi in dubbio, ch' egli ne sia stato l'edificatore, e come tale ne abbia avuto il Padronato, che oggi deve supporsi trasfuso al nostro Sovrano suo legittimo Successore. Imperciocchè pur troppo è noto, che i Conti di quel tempo erano Dinasti assoluti delle loro Contee, le quali si aggregarono al Reame allorchè Ruggieri fondò la nostra Monarchia. Onde non può dubitarsi, che tutti i diritti di quei Principi appartengono al Re nostro Signore.

C A P. II.

Riedificazione, e dotazione della stessa Chiesa di Cupertino fatta dal Serenissimo Re Manfredi.

MA quantunque voglia dagli Oppositori tenersi per incerta la divisata fondazione del Conte Goffredo, non potranno essi certamente contrastare la riedificazione, e dotazione fatta della medesima Chiesa di Cupertino da Manfredi ultimo Re Svevo.

Oltre alla confessione, che di ciò fa nella menzionata la-

(1) *Ugbelli Italia sacra t. 1. col.* 1044. *de Epis. Nerit.*

lapide il detto Prelato Sanfelice Vescovo di Nardò, abbiamo di questa verità monumenti ancora esistenti, e parlanti.

Ancor oggi si veggono sopra al di fuori della Porta Maggiore della Chiesa di Cupertino in basso rilievo le Reali imprese Sveve in un campo, che in mezzo ha tre leoni, uno sopra dell'altro, a diritta tre frutta di Pino, a sinistra una Croce Patriarcale, al di sopra due teste di Aquila, che sostengono il Diadema, e che coll'ali abbracciano i due lati del sudetto campo (1). Nè può dubitarsi, che il detto Stemma sia della Casa Reale Sveva, mentre in tutto corrisponde all'Imprese della stessa Real Casa Sveva rapportate dal Summonte nell'Istoria della Città, e Regno di Napoli (2), e da Scipione Mazzella nella descrizione del Regno di Napoli (3).

Secondo i più accreditati Canonisti bastano le insegne scolpite ne' Tempj per costituire su de' medesimi il Padronato. Ma noi non fonderemo su questa dottrina soltanto il Padronato, che al nostro Sovrano spetta su quella Collegiata. Sotto all'indicate Reali imprese Sveve si legge la seguente Iscrizione.

D.V.M.AD NIV.BASILICÆ REGIVM
MANFRIDVS STEGMA, REGALESQVE
LARGITVS REDDITVS ANNO DOMINI
CIƆ. CC. X. X. X. V. (4)

Ecco

(1) *Proc. fol.* 121. *vol.* 2.
(2) *Tom.* 2. *lib.* 2. *Cap.* 10. *pag.* 124.
(3) *pag.* 434.
(4) *Fol.* 121. *vol.* 2.

Ecco dunque, che il Re Manfredi non solo, come nella sua lapide accenna il Vescovo Sanfelice, riedificò la Chiesa di Cupertino, ma ben anche la dotò, il che ad evidenza rilevasi da quelle parole *Regalesque largitus redditus*.

Quì però il dotto Contradittore si avanza a decantare per falsa la riferita iscrizione. Per provare una tal falsità il primo argomento, ch'egli ne adduce è, che la medesima sia fatta in lettere majuscole, ed in caratteri moderni. Che domine è cotesta obbiezione? Neppure un fanciullo ardirebbe dare per falsa una lapide, perchè sia scritta in caratteri majuscoli; anzi io domanderei all'erudito Prelato qual marmo, quale lapide di qual secolo, e di qual età abbia egli trovato scritta in carattere corsivo? Che poi i caratteri dell'indicata lapide siano moderni niuna prova dal Vescovo se ne adduce, e da altro forse egli a mio credere non lo ritrae, che dal vederli tondi, e diritti, e non barbari a guisa de' caratteri Longobardici quasi che a tempo di Manfredi l'Italia ancor fosse sotto il giogo di Totila, Alboino, e Rotari. Se non avessi a fare con un contraddittore ostinato mi dispenserei dal citargli una iscrizione dell' istesso Manfredi esistente nel porto di Salerno, e riportata dal Summonte (1), la quale nei caratteri, e nello stile è del tutto conforme alla nostra.

La debolezza di tali vane obbiezioni non ha potuto occultarsi all'istesso Vescovo, il quale vedendo svanita la pretesa falsità della lapide ha perciò dopo la compilazione del termine, non ostante la giuridica protesta

(1) *To.* 2. *lib.* 3. *p.* 445.

ſta per parte noſtra fattane (1), prodotti nuovi teſtimonj per provare, chè non meno la detta iſcrizione, che le impreſe Sveve vi ſiano ſtate appoſte nel principio del corrente ſecolo in occaſione, che fu riſtorata la facciata di quella Chieſa minacciante rovina. Di tale aſſertiva riſpetto alla lapide altra pruova non adduce, che la teſtimonianza del ſolo Sacerdote D. Benedetto Melandugno ſuo antico Vicario foraneo (2), e perciò ognuno comprende di qual peſo ſia una tale teſtimonianza, e la medeſima è contraddetta da due altri teſtimonj dell' iſteſſo Veſcovo, i quali depongono, che la detta iſcrizione vi fu ſoprappoſta molto tempo dopo la riſtorazione di quella facciata, ſiccome credono provarlo dal vederſi il marmo dell' iſcrizione non bene connettere colla fabbrica, argomento per altro fallace, sì perchè da terra non può per la ſmiſurata altezza vederſi, ſe il marmo della lapide connetta, o no colla fabbrica, e molto più perchè il cavo, ove è ſituata detta lapide, non può conoſcerſi ſe ſia ripieno di calce freſca, come i medeſimi teſtimonj aſſeriſcono. E conceſſo ancora, che il marmo della lapide non connetta colla fabbrica, non perciò può dedurſene, che vi ſia ſtato ſoprappoſto, mentre ognuno ſa, che negli edificj antichi, ſottopoſti all' ingiuria de' tempi, e riſarciti la fabbrica non ſempre è uguale, nè le pietre ſempre ben connettono, e combaciano inſieme. Riſpetto poi alla preteſa nuova appoſizione delle impreſe Sveve gli ſteſſi ſuoi te-

(1) *Fol.* 153. *vol.* 3.
(2) *Fol.* 157. *vol.* 2.

testimonj concordemente depongono non saperne cosa alcuna (1).

Ma oltre alle confutate obbiezioni l'Avversario per comprovare la pretesa falsità della lapide adduce due altri non meno vani, e insussistenti argomenti. Il primo è, che in essa leggesi *Manfridus*, e non *Manfredus*, siccome scriveano gli Autori di quel tempo; il secondo, che dicendosi in essa *Regalesque largitus redditus*, oggi non si trova, che quella Chiesa possegga alcuna rendita Reale proveniente da Manfredi, anzicchè quel Capitolo è sì povero, e miserabile (siccome l'Avversario asserisce) che vive di semplici distribuzioni. Ma è facile rispondere a queste obbiezioni. Primieramente per conoscere se la difficoltà di leggersi *Manfridus*, e non *Manfredus*, regga a martello, basta riflettere, che ogni ben regolato idioma soffre, che la lettera E si cambi talvolta coll' I; e di simili cambiamenti s'incontrano infiniti esempj non solo nelle antiche lapidi, ma ben'anche negli Scrittori del buon Secolo, che per vezzo di lingua hanno qualche fiata surrogata una lettera all'altra. Riclamerebbero poi tutti gli Antiquarj, se si pretendesse di dare per false tutte quelle antiche lapidi, nelle quali s'incontra simile scambiamento.

Per togliere ogni dubbio sulla scrupolosa ortografia, con cui pretende l'Avversario doversi scrivere le lapidi, voglio avvertirlo, che s'egli trova in più autori il nome di Manfredi latinamente scritto *Manfredus*, io in altri monumenti sincroni trovo scritto *Manfridus*. Ond'è, che queste due voci *Manfridus*, e *Man-*

(1) *Fol.* 148. *a t.*, 154., 155. *vol.* 3.

e *Manfredus*, sono uguali, e sonano l'istesso. Il Pontefice Innocenzo IV. nel tempo, ch'era morto il nostro Re Corrado, e nel punto, ch'era per portarsi in questo nostro Reame, da esso creduto devoluto alla Sede Apostolica, per essersegli mostrato Manfredi benevolo, ed ubbidiente gli spedì Bolla nel 1254., colla quale gli confermava il Principato di Taranto con altri Contadi. Il titolo di essa Bolla è: *Nobili Viro Manfrido Principi Tarentino Fideli suo* (1). Giunto il detto Pontefice a Capua, ed essendogli Manfredi uscito incontro, si mostrò molto ossequioso verso del Papa, il quale sommamente gradì la sottomissione di quel Principe, e volle accrescere maggiori favori nella sua persona, e perciò con sua Bolla lo creò Vicario del Regno dal Faro fino al fiume Sele, e per tutto il Contado di Molise, e Terra Beneventana, costituendogli otto mila oncie d'oro l'anno. Il titolo di tal Diploma Pontificio parimente dice *Manfrido* (2). Essendosi poscia Manfredi impossessato del Regno si fe coronare in Palermo Re della Sicilia, ed alla sua funzione intervennero infiniti Vescovi, e Prelati. Il Pontefice Alessandro IV., che di mal occhio vedeva aumentarsi la potenza di questo Principe, avea antecedentemente fatto ordine in virtù di santa ubbidienza a tutti i Vescovi, e Prelati di non andare nell'Isola di Sicilia, nè di assi-
stere

(1) Una tal Bolla estratta dal registro Vaticano è riportata da Camillo Tutini nel suo discorso de' Contestabili di questo Regno *pag.* 58.

(2) Il medesimo estratto dal Vaticano è riportato dall' istesso Tutini *ibid. pag.* 60.

ſtere al luogo, dove Manfredi deſignava farſi coronare, anzi avea citato l'iſteſſo Manfredi a dar ſodisfazione alla Sede Apoſtolica. Onde quel Pontefice irritato per una tale diſubbidienza, e diſprezzo de' precetti Apoſtolici ſcomunicò Manfredi, e lo dichiarò rubelle, e nemico di S. Chieſa, citò i Veſcovi a comparire fra certo tempo, ed altri ne privò delle loro dignità. Nel corpo di una tal Bolla ſi vede più volte ripetuto il nome di Manfredi, e indiſtintamente ſi legge talvolta *Manfridus*, e talvolta *Manfredus* (1). Eſsendo ad Aleſsandro IV. ſucceduto il Pontefice Urbano IV., il quale vedendo ſempre più creſcere la grandezza di Manfredi, e che il medeſimo infeſtava lo ſtato Eccleſiaſtico, nel 1263. pubblicò una Bolla, con cui lo citò a render conto, e ragione delle ſue operazioni. Si legge nella medeſima il nome di Manfredi latinamente ſcritto *Manfridus* (2). Anzi in un privilegio dello ſteſſo Re Manfredi, che appreſſo rapporteremo, ſi legge *Manfridus*, quantunque ſi trovi ſcritto *Manfredus* in altri ſuoi diplomi unitamente col primo rapportati da Antonio Mongitori nei Monumenti iſtorici dell'Oſpedale della SS. Trinità di Palermo (3). Ecco dunque, che ſe egualmente diceſi *Manfredus*, che *Manfridus* dagli Scrittori ſincroni, ſvaniſce l'oppoſizione, e la preteſa

(1) La medeſima è parimenti riportata dal Tutini nell' iſteſſo luogo *pag. 63*.

(2) Siccome può vederſi preſſo l'iſteſſo Tutini, che avendola parimente eſtratta dall'Archivio Vaticano, l'ha riportata nel luogo iſteſſo *pag. 66*.

(3) *Pag. 29. e 30. cap. 4.* preſſo il Burmanno *vol. 14.*

sa caratteristica di falsità, che l'Avversario credea ritrovare in quella lapide dal leggersi *Manfridus*, e non *Manfredus*.

Resta ora ad esaminare quali siano queste rendite, che Manfredi donò alla Collegiata di Cupertino, siccome in questa lapide leggesi. Se gli Archivj privati, e pubblici delle nostre Città fossero tutti intatti, ed illesi, potremmo alla curiosità dell'Avversario soddisfare con individuare quali sieno le rendite, che quella Chiesa ricevè dalla pietà di Manfredi, ma siccome ad ognuno è nota non meno la negligenza de' nostri Maggiori nel custodire le proprie scritture, che le sciagure, a cui soggiacquero sì i pubblici, che i privati Archivj per le varie vicende di questo Reame, così non è meraviglia, che non possiamo determinare quali furono i beni, che Manfredi assegnò alla Chiesa di Cupertino. Nè vale il dire, perchè oggi nè esistono, nè si sanno i fondi dal detto Principe conceduti, perciò non può asserirsi essere quella Chiesa da Manfredi stata eretta, e dotata; mentre non perchè il Priorato della Bagnara è stato spogliato di molte Reali donazioni, nè perchè la Regia Badia di S. Maria della Vittoria è stata privata di quei beni, di cui l'arricchì la pietà de' Principi Angioini, perciò alcuno ha presunto, che quelle Chiese non siano di Regia Fondazione. Tra le poche scritture antiche, che si conservano nell'Archivio del Capitolo, vi è il libro intitolato *praecedentia, & quarta funerum*, in cui si legge, che detta Chiesa fu da Manfredi dotata, ed arricchita (1) colle rendite di alcuni annui canoni, e colle ridecime delle decime di alcuni generi di vettovaglie, che si pagavano ad esso Conte. E la concessione di coteste

(1) *Fol. 94. a t. vol. 2.*

teste stesse ridecime fatta da Manfredi può in certo modo comprovarsi dal tenore del privilegio di conferma nel 1483. spedito al Capitolo Cupertinese da Pirro del Balzo Conte di detta Terra, ove si legge *eidem Clero, & Capitulo concedimus & donamus redecimam Bosentini & Cupertini, quam anno quolibet solebat dare, & solvere Curia nostra* (1), cioè *solebat* in virtù della concessione di Manfredi, di cui forse allora erasi disperso il diploma, e perciò se ne domandò la conferma. E nell' istesso antico manoscritto si ritrova registrato, che 'l istesso Re Manfredi concedè alla Terra di Cupertino il privilegio di far Fiera per tutta l'Ottava della Vergine delle Nevi, e l'esenzione, e franchigia da ogni peso per tutto quel tempo. Se dunque la pietà di quel Sovrano si estese a decorare quel Pubblico di un tal privilegio a riguardo della Festività della Vergine delle Nevi, non è da dubitarsi, che alla Chiesa da esso in onore della stessa Vergine riedificata largisse corpi, e rendite. Ecco dunque, che le antiche scritture a meraviglia convengono colla lapide. E' poi falso, che la Collegiata di Cupertino sia poverissima, mentre la medesima possiede ricchi fondi (2), i quali forse, e senza dubbio sono in buona parte provenuti dalla munificenza di Manfredi.

Ma non perchè abbiamo superato le due prime opposizioni del Contradittore, lo abbiamo perciò convinto. Egli crede quasi con un soffio abbattere, e dileguare l'allegato monumento. Ecco il suo argomento. Nicola Jamsilla Scrittore delle gesta di Federico II., di

(1) *Fol.* 150. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 112. 113. *e* 155. *vol.* 2.

di Corrado, e Manfredi suoi figli citato, e seguito dal dotto Muratori (1), e dall'illustre Abate Fleury, asserisce nella sua Istoria, che il Re Manfredi nacque nel 1232., e le sue parole sono le seguenti: *Erat autem idem Princeps* (cioè Manfredi.) *annorum decem, & octo cum defuncto Imperatore Balium fratris Corradi Regis in Italia, & Regno Siciliæ paterna sibi commissum dispositione gerere cœpit* (2). Or egli è indubitato, e fuor di controversia, che l'Imperador Federico morì nel 1250., siccome attestano concordemente tutti gli Scrittori. Dunque se Manfredi nel 1250. era giunto all'anno diciottesimo di sua età, convien dire, ch'egli nacque nel 1232. Laonde se la nascita di Manfredi fù nel 1232., egli non potea nel 1235. fondare, nè dotare la Chiesa di Cupertino, giacchè era fanciullo di tre anni, e perciò falsa dee riputarsi la lapide, che un tal fatto asserisce.

Se però il dotto avversario avesse voluto far uso dell'arte critica non avrebbe così ad un trar di penna abbattuto quel vetusto monumento, che ha retto all'ingiuria, e all'impeto degli anni. Sarebbesi egli rammentato, che la scienza lapidaria è tenuta in pregio, e conto da' dotti appunto, perchè la medesima ci guida in mezzo al bujo dell'antichità senza farci cadere in quegli errori, in cui agevolmente ci conducono le passioni, l'ignoranza, e la negligenza degli Scrittori, e perchè per mezzo delle antiche iscrizioni, e de' monumenti avanzati alla voracità del tempo c'istruisce delle cose de' secoli trasandati. Dà la critica per re-

go-

(1) Negli Annali d'Italia *Tom.7.pag.297. ad ann.* 1251.
(2) Presso il Muratori degli Scrittori d'Italia *tom.*8. *pag.* 498. *lit.C.*

gola stabile, che qualora un' antica lapide faccia menzione di qualche epoca, di qualche fatto istorico, e di qualunque avvenimento, la medesima purchè sia corredata di tutte le caratteristiche di verità, merita preferenza sopra qualunque contraria assertiva di qualsivoglia Autore. In fatti quanti nomi di Consoli, o di Principi, quanti fatti Istorici ci hanno somministrate le antiche lapidi, ch' erano taciuti, o diversamente rapportati dagli antichi Autori, la fede de' quali si è avuta per dubbia, e fallace in comparazione degli antichi monumenti? Dovea dunque l'Avversario qualora ambiva dare per falsa la lapide esistente nella Chiesa di Cupertino ritrovare in essa quelle caratteristiche di falsità, che somministra l' arte lapidaria. E se in vece di ritrovare in essa i contrassegni di falsità vi avesse riscontrate tutte le caratteristiche di veracità, dovea riputare equivoca, e fallace l' autorità di Jamsilla, del dotto compilatore Muratori, e del Fleury, che alla perfine erano uomini, e non formavano già un Concilio Ecumenico, onde loro potesse competere la prerogativa d' infallibili. In fatti il savio Autore dell' Istoria Civile del nostro Regno, quantunque nel principio del libro decimottavo dell' Istoria Civile del Regno di Napoli nel narrare le gesta del Re Manfredi si protesti di valersi dell'autorità di Jamsilla Scrittore contemporaneo, e accreditato, pure non è sì cieco seguace, che abbia abbracciato la sua opinione circa la nascita di esso Manfredi. Anzi malgrado la precisione, con cui il Jamsilla asserisce, che Manfredi era di diciotto anni, allorchè morì Federico II. suo padre, il Giannone punto non interloquisce sull' età di esso Manfredi, e con tal suo silenzio ci dà chiaramente a conoscere, ch' egli non igno-

ignorava le contradizioni, alle quali soggiaceva l'autorità del Jamsilla.

Della sincerità di essa lapide ci fanno indubitata fede lo stile, ed il carattere, con cui la medesima è scritta in tutto corrispondente al genio del decimoterzo secolo. Ma affinchè il Contradittore possa conoscere il peso dell'autorità del Jamsilla, e quanto la medesima sia equivoca, e dubbia, convien, che rifletta, che nella sua Istoria hanno avuto parte più Autori, siccome opportunamente ci avverte il dottissimo Muratori (1). Onde non è inverisimile, che colui, che ha terminata l'Istoria del Jamsilla l'abbia in qualche parte corrotta, e interpolata. Il che rispetto al controverso luogo tanto più agevolmente è potuto seguire a motivo, che siccome le prime copie dell'Istoria del Jamsilla date alla luce dall' Ughelli, e dall' Eccardo (2), le parole *annorum decem*, *& octo*, sono scritte in numero Romano, così doveano essere parimenti nel testo, e perciò facilmente si è potuto da' Copisti scambiare un numero coll' altro. In fatti il Carusio seguito dal Muratori è stato il primo a scrivere per esteso le dette parole *annorum decem*, *& octo*. Qualora voglia ritenersi per vera la presente lezione di questo luogo del Jamsilla la sua assertiva è falsa, e fallace, e che tale sia non altronde voglio primieramente dedurlo, che dall' istesso Autore, e dalla serie degli avvenimenti in quel

(1) *In Chronicon Nicolai de Jamsilla tom.* 8. degli Scrittori d'Italia *pag.*491. *Præfatio Ludovici Antonii Muratori*; e lo stesso Muratori nella prefazione a Saba Malaspina *ibid. tom.* 8. *pag.* 783.

(2) *Vol.* 1. *p.* 1028. nella sua raccolta degli Scrittori della mezzana età.

quel tempo accaduti. Egli nell'istessa sua storia riportando la disposizione testamentaria dell' Imperador Federico II., asserisce, che Manfredi in assenza di Corrado dimorante in Alemagna era stato dal Padre costituito Balio del Regno. Non è credibile, che volesse il savio Imperadore Federico costituire Manfredi giovinetto, e quasi nell'età minore alla custodia, ed al governo di un Regno sconvolto, e pieno di turbolenza, senza almeno stabilirgli qualche Ministro, da cui Manfredi dovesse dipendere nella pubblica amministrazione. E il savio governo tenuto da Manfredi nell' amministrare il Regno, nel domare i ribelli, nel dissipare i turbini, e le tempeste mossegli contro da Innocenzo IV. Romano Pontefice, palpabilmente ci fa conoscere, ch' egli non era in età tanto giovanile. In fatti nel 1252. essendo venuto Corrado a prender possesso di questo Regno, lo riconobbe tutto dalla sagacità, e prudenza di Manfredi: *Rex autem* (scrive l'istesso Jamsilla) *valde Principi gratificatus est; recognoscens Regnum ipsum in absentia sua post Imperatoris Patris sui mortem per ejusdem Principis industriam sapienter, atque viriliter fuisse gubernatum, cum vix credidisse potuerit se sic quietum, & pacatum Regnum inventurum esse, sicut invenit, propter quod ipsum Principem in magna benevolentia est amplexatus* (1). Se poi secondo alcuni Scrittori (2) Manfredi avvelenò il suo Padre per ambizione di dominio, vero, o falso che sia tale avvenimento, non sarebbe sorta una tal voce, se Manfredi secondo il

D Jam-

(1) *Idem ibid. pag.* 505. *B.*
(2) Giovanni Villani *Lib. 6. cap.* 42. Ricordano Malaspina *cap.* 143.

Jamfilla foſſe ſtato d'anni diciotto nel tempo della morte del ſuo genitore.

Oltre a quel, che abbiam diviſato, ſi ravviſa dagli Scrittori ſincroni a Manfredi eſſer falſo, ch'eſſo Manfredi aveſſe diciotto anni quando morì il ſuo genitore. Sabba Malaſpina, che viſſe nel 1268., ſecondo egli ſteſſo ci avverte, dice, che il Re Manfredi era adulto e grande pria, che foſſe ſcomunicato, e depoſto l'Imperadore Federico; da cui per le ſue varie doti fu nell'amore preferito a' figli legitimi, ed innalzato al Principato di Taranto, ed accaſato con Beatrice figlia di Amadeo Conte di Savoja. Per maggiore intelligenza ſoggiungo le ſteſſe parole dello Scrittore: *Hunc* (cioè Manfredi) *jam adultum perſona, dotibuſque perſonæ grandævum, Federicus ejus genitor antequam fieret anathema, priuſquam eſſet etiam irrefragabili depoſitione percuſſus, filiis præferens eum, tamdem Principatu Tarentino donavit, in quo nomen, & decus Principis ſtudebat laudabiliter promereri. Tradiditque ſibi uxorem nobilem mulierem natam Amadei Comitis Sabaudiæ nomine Beatricem* (1).

Soggiacque Federico più volte ai fulmini del Vaticano. La prima ſcomunica fu contro di eſſo ſcagliata nel 1227. dal Pontefice Gregorio IX. (2). Fu lo ſteſſo Federico la ſeconda volta ſcomunicato dall'iſteſſo Papa nel 1239., ed aſſoluti i ſuoi Sudditi dal giura-men-

(1) Saba Malaſpina preſſo il Muratori degli Scrittori d' Italia *Tom.* 8. *Cap.* 1. *pag.* 787.

(2) Riccardo da San Germano preſſo il Muratori degli Scrittori d'Italia *Tom.* 7. *pag.* 1003. *lit.* C. Raynaldi *ad ann.* 1227.

mento di fedeltà (1). Per la terza volta finalmente nel 1245. fu anatematizzato da Innocenzo IV., e solennemente deposto nel Concilio di Lione. Vegiamo ora di quale delle tre scomuniche parla il Malaspina. Colle parole *antequam* Federico *fieret anathema* pare, che assolutamente quell' Autore voglia indicare la prima scomunica, ed escludere le altre due. Sarà però l' Avversario pronto a rispondermi, che soggiungendo immediatamente lo Scrittore *prinsquam esset etiam* Federico *irrefragabili depositione percussus*, con questa clausola viene a caratterizare la scomunica del 1245., ch'è quella appunto, che va congiunta colla sollenne deposizione fatta di Federico II. dall' Imperio nel Concilio di Lione. E ciò, soggiunge egli, maggiormente si comprova dal vedere, che niuno Autore asserisce, che il Pontefice Gregorio IX. deponesse l' Imperador Federico nella scomunica fulminata nel 1227., anzi tutti convengono, che soltanto per richiamarlo al suo dovere, e per obbligarlo ad andare contro Infedeli lo dichiarasse scomunicato. Onde conclude il medesimo Contradittore, che se Manfredi secondo il Jamsilla era nato nel 1232. potea dal Malaspina nel 1245. esser chiamato adulto, e grande.

Nelle cose storiche in vero non bisogna determinarsi con precipitanza, ma conviene far uso del proverbio, che ci avverte di andare adagio a ma' passi. E' verissimo, che nel 1227. Papa Gregorio IX. soltanto scomunicò l' Imperador Federico, e non lo depose, ma fa quì di mestieri avvertire, che l' istesso Ponte-

(1) Raynaldi *ad ann.* 1239.

fice conoscendo sempre più ritroso a' suoi voleri Federico, confermò nel Giovedì Santo dell'anno appresso 1228. la scomunica fulminata l'anno antecedente contro il medesimo colla giunta di assolvere dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi, massimamente quei di Puglia, e di Sicilia: *Adjecimus quoque* (son parole dell' istessa Bolla di scomunica rapportata dal Raynaldi (1) *ut loca quælibet, ad quæ ipse pervenerit, ecclesiastico subjaceant interdicto, ut quamdiu præsens fuerit, ibidem nulla divina officia celebrentur, officio, beneficioque privantes omnes, cujusque professionis, vel ordinis, qui ei postquam denuntiatus fuit excomunicatus a nobis, divina sibi ausu temerario celebrarunt, & antequam ad mandatum Ecclesiæ redeat, de cætero celebrabunt. Illud etiam non duximus omittendum, quod si de cætero se officiis divinis ingesserit contra eum tamquam contra hæreticum, & clavium Ecclesiæ contemptorem severitate debita procedemus. Et si ab Ecclesiarum, & Ecclesiasticarum personarum oppressionibus non destiterit, aut non cessaverit a conculcatione Ecclesiasticæ libertatis, vel excommunicatione contempta, redire non curaverit ad mandatum Ecclesiæ, omnes qui sunt ei fidelitatis juramento astricti, & specialiter homines regni a juramento, quo sibi tenentur, absolvemus &c.* (2). Dall'aver Federico dopo la pubblicazione di una sì terribile Bolla proseguito l'istesso tenor di vita di prima, e dall' avere contravvenuto quasi ad ogni passo ai tanti divieti dal Pontefice fat-

ti-

(1) *Ad ann.* 1228. *n.* 4.

(2) Si vegga parimenti la vita di Gregorio IX. presso il Muratori degli Scrittori d'Italia *parte* 1. *tom.* 3.

tigli sotto pena di decadere dal regno, e di essere i sudditi prosciolti dal giuramento di fedeltà, ognun vede, che questa scomunica si dee chiamare una vera deposizione. E che per tale l'abbia avuta Saba Malaspina, non è meraviglia; mentre, siccome esso stesso nell'esordio della sua opera ci avverte, era egli Scrittore del Papa, e perciò dovea avere Federico per deposto qual infrattore degli ordini Pontificj emanati sotto pena del decadimento dal regno. E assolutamente della scomunica del 1228. volle parlare il Malaspina, altrimenti le sue parole *antequam* Federico *fieret anathema* sarebbero state inutili, e contrarie alle altre, *priusquam esset irrefragabili depositione percussus*, se con questi termini avesse voluto, siccome pretende il contradittore, indicare la scomunica del 1245., la quale fu la terza, e non la prima, come chiaramente significano le parole *antequam fieret anathema*.

Quantunque l'Avversario voglia ostinarsi a negare, che alla prima scomunica sofferta da Federico fosse congiunta la sua deposizione, non perciò dovrà egli ricorrere alla terza scagliata nel 1245., e tralasciare quella, che nel 1239. lo stesso Pontefice Gregorio IX. fulminò contro il medesimo Federico con deporlo, e assolvere i sudditi dal giuramento di ubbidienza, siccome si farà chiaro dalle seguenti parole della Bolla. *Tradentes ipsum Sathanæ in interitum carnis, ut spiritus ejus in die Domini Salvus fiat, omnes, qui ei fidelitatis juramento tenentur, decernendo ab observatione juramenti hujusmodi absolutos, & firmiter prohibendo, ne sibi fidelitatem observent, donec fuerit vinculo excomunicationis adstrictus. Ad hæc civitates, Castella, Villas, ad quæ ipse pervenerit, quamdiu ibi fuerit ec-*

cle-

clesiastico subjicimus interdicto (1). Di più Matteo Paris riporta il contenuto di una Bolla dallo stesso Pontefice diretta al Re, e Baronaggio di Francia, con cui dichiara Federico non solo scomunicato, ma decaduto dall' Impero, che offre a Roberto fratello dello stesso Re di Francia. Roberto però lo ricusò tra l'altre cagioni allegando non essere stato Federico deposto da un Concilio generale, ma da un suo nemico. *Qui* (son parole dell'Autore) *si meritis suis exigentibus deponendus esset*, *non nisi per generale Concilium cassandus judicaretur* (2). Un tal motivo di Roberto forse fu cagione, che poi nel Concilio di Lione il Pontefice Innocenzo IV. nel 1245. dichiarasse nuovamente Federico decaduto dall'Imperio (3), e perciò nel 1246. sollecitasse gli Elettori dell' Imperio ad eligere Re de' Romani il Langravio di Turingia (4). Pertanto se il contradittore non vuole, che il Malaspina parli nel citato luogo della scomunica contro Federico fulminata nel 1227. e confermata nel 1228. colla giunta della deposizione di esso Federico, non potrà negare, che ivi abbia quell' Autore voluto indicare almeno la seconda scomunica contro lo stesso Imperadore scagliata nel 1239. Adunque se dobbiamo credere in detto anno Manfredi esser già, come ce lo rappresenta Malaspina, *adultum persona*, *dotibusque personæ grandævum*, e sublimato al Principato di Taranto, *in quo nomen*, & *de-*

(1) Raynaldo *ad ann.* 1239. *n.* 15.
(2) *Paris ad ann.* 1230. *pag.* 350.
(3) Raynaldi *ad ann.* 1245. *n.* 33.
(4) Raynaldi *ad an n.* 1246. *n.* 2.

decus Principis ſtudebat laudabiliter promereri, e ſe finalmente era accaſato con Beatrice figlia di Amadeo Conte di Savoja; convien dire che il medeſimo non era nato nel 1232., come aſſeriſce il Jamſilla, ma molto tempo prima; che ſe poi rapporteremo, ſiccome ragion vuole, le parole del Malaſpina alla ſcomunica del 1228. il naſcimento di Manfredi deve cadere molti e molti anni prima del 1232., altrimenti nel primo caſo eſſo Manfredi di ſette anni, e nel ſecondo quattro anni prima di naſcere ſarebbe dal Malaſpina con manifeſto aſſurdo ſtato detto adulto e grande per le ſue rare doti. Finalmente, ancorchè vogliamo eſſer benigni coll' Avverſario, e dir con eſſo, che il Malaſpina in quel luogo parli della ſcomunica del 1245., non perciò può ſoſtenerſi la naſcita di Manfredi dal Jamſilla fiſſata nel 1232., mentre dal 32. al 45. non correndo altro, che tredici anni, non poſſono mai competere ad un giovanetto di sì tenera età gli epiteti di *adultum, dotibuſque perſonæ grandævum*, e di ammogliato. A tal dimoſtrazione non può più l' Avverſario fiſſar col Jamſilla nel 1232., ma molto tempo prima la naſcita di Manfredi, che io credo doverſi ſtabilire ſeguita nel 1212. Coteſta data rieſce opportuna per qualunque delle tre ſcomuniche fulminate contra Federico voglia dirſi, che abbia parlato il Malaſpina. Concioſſiachè ſe le parole di coteſto Autore ſi rapportano alla ſcomunica nel 1227. ſcagliata, e confermata nel 1228., in quell' anno Manfredi avrebbe avuto ſedici anni, ſe poi ſi rapportano alla ſcomunica del 1239., in quel tempo Manfredi ſarebbe giunto all' anno ventiſetteſimo di ſua età, ſe poi ſi rapportano alla terza ſcomunica del 1245., in quell' anno Manfredi avrebbe avuto trentatrè anni, ed in tut-

tutte queste varie età si sarebbe senza errore potuto dire, *adultum persona dotibusque personæ grandævum*, con aggiungergli la prerogativa di essere accasato, e di sapere con decoro sostenere la dignità di Principe. E una tale epoca del nascimento di Manfredi da noi testè fissata nel 1212. è confermata dalla serie stessa della storia.

Abbiamo da Niceforo Gregora nella Storia Bizantina (1), che Giovanni Vatasio Imperadore di Costantinopoli nel 1234. si congiunse con Anna figlia dell' Imperador Federico, e di Bianca Lancia, e sorella di Manfredi, che da i nostri Scrittori viene appellata Costanza. Ci assicura il Giannone (2), che cotesta Anna, o Costanza era nata dopo Manfredi, e che ciò si rileva da' Regali Archivj. Pertanto se la medesima nel 1234. si unì coll' Imperadore Costantinopolitano, ed era in età molto giovanile, come asseriscono gli Scrittori della Storia Bizantina; convien dire, che la medesima nel 1234. avesse diciasette in diciotto anni, e perciò fosse nata nel 1216., o nel 1217. Donde ne deriva, che Manfredi essendo maggiore di essa Anna, dovea esser nato qualche anno prima, cioè circa il 1212. Ed un tal matrimonio dal Pontefice Innocenzo IV. perchè contratto con detto Giovanni Vatasio Scismatico, nel 1245. fu rinfacciato all' Imperador Federico Padre di essa Anna, allorchè fu scomunicato, e deposto dall' Impero (3). L' Autore Anonimo, che fa il supplemento all' Istoria del

(1) *Lib.* 1. *pag.* 22. *n.* 3.
(2) Nel *lib.* 17. *cap.* 6. *pag.* 130. e 131. *tom.* 2.
(3) Raynaldi *ad ann.* 1245. *n.* 44.

del Jamsilla asserisce, che Manfredi in tempo, che vivea suo Padre Federico avea già con Beatrice sua moglie, e figlia di Amadeo Conte di Savoja generata una figlia chiamata Costanza, che maritò col figlio di Pietro d'Aragona (1), ed un tal matrimonio secondo Matteo Spinelli seguì nel 1256. (2). Se dunque nel 1256. la figlia di Manfredi fu sposata al figlio di Pietro d'Aragona, fa d'vuopo dire, che la medesima non solo fosse di età capace di matrimonio, ma eziandio in età opportuna per intraprendere un viaggio sì remoto, ed entrare in una Corte di Principe sì lontano. Onde la medesima dovea nel 1256. avere almeno diciannove anni, e per conseguenza dovea esser al più tardi nata nel 1234., nel qual tempo Manfredi suo Padre dovea per lo meno avere ventidue anni, onde la sua nascita caderebbe appunto nel 1212. Tal epoca corrisponde appunto con quella, che assegna il Malaspina per la nascita di Manfredi. Tutto ciò vien confermato da Giovanni Villani, il quale (3) apertamente dice, che nel 1220. Manfredi era nato, ed era Principe di Taranto.

Nè questo è il solo luogo del Villani, che comprova la nascita di Manfredi esser seguita nel 1212., mentre (4) lasciò scritto, *l'anno appresso 1271. del mese di Marzo, lo Re Enzo figliuolo, che fu dell'Imperadore Federico morì nella prigione de' Bolognesi, nella quale era*

E stato

(1) *Historia Anonymi supplementum* presso il Muratori degli Scrittori d'Italia *tom.* 8. *pag.* 591.

(2) Matteo Spinelli presso il Muratori degli Scrittori d'Italia *tom.* 7. *pag.* 1089.

(3) Nel *lib.* 6. *cap.* 15. della sua Storia.

(4) Nel *lib.* 7. *cap.* 42.

stato lungo tempo, e fu sepelito da' Bolognesi onorevolmente alla Chiesa di S. Domenico in Bologna; e in lui finì la progenie dello Imperadore Federico; ben si dice, che ancora v' era un figliuolo, che fu del Re Manfredi, il quale stette lungamente nella prigione del Re Carlo nel Castello dell'Uovo in Napoli, e in quella per vecchiezza, e disagio accecato della vista miseramente finì sua vita. Se dunque circa il 1271. il figlio di Manfredi era decrepito, e per vecchiezza cieco non potea esso Manfredi esser nato nel 1232. secondo il Jamsilla, ma dovea esser nato molti anni prima, e almeno nel 1212., siccome noi ne abbiamo fissata l'epoca.

A maraviglia conviene una tal epoca con i viaggi fatti da Federico in Lombardia, giacchè la Madre di Manfredi fu Bianca de' Marchesi Lancia di Lombardia, siccome si rileva non solo da Gio: Villani (1), ma dalla istessa Bolla con cui Innocenzo IV. nel 1254. confermò a Manfredi il Principato di Taranto, e gli conferì di più il Contado d'Andria, de' quali dice il Pontefice averne per esso Manfredi investito, *dilectum filium nobilem virum Galvanum Lanceam avunculum tuum*, siccome si legge nella sua Bolla riportata dal Tutini (2). Or avendo Ottone Imperadore occupate molte terre della Chiesa nella Marca, e al Re Federico molti luoghi del nostro Regno, il Pontefice Innocenzo III. lo scomunicò, e lo dichiarò nemico di S. Chiesa (3). E convocato un Concilio in Roma

(1) *Lib. 6. cap.* 47.
(2) Nel discorso de' Contestabili *pag.* 58.
(3) Giovanni Villani *lib.* 5. *cap.* 31. Riccardo da S. Germa-

ma lo privò dell' Impero, e a tal' oggetto scrisse nel 1211. sua lettera a' Principi Tedeschi esortandoli a creare altro Imperadore in suo luogo. Dal che ne seguì, che il Re Federico fu eletto nel 1211. Re di Germania, ed Imperadore (1). Seguita l'elezione di Federico convenne, che lasciata Costanza sua consorte in Sicilia (2) si portasse in Alemagna, e perciò passasse per la Lombardia, ove dalle Città fautrici della sua elezione, come Pavia, Cremona, ed altre fu ricevuto con applauso, e accompagnato di luogo in luogo (3). E' molto verisimile, che Federico di età fresca, e giovanile lontano dalla sua moglie, in quella occasione, ed in quel viaggio prendesse amicizia, e corrispondenza colla bellissima Bianca Lancia, tanto più, che fu assente dalla sua consorte Costanza sei anni, giacchè la medesima fu molti anni dopo dall' Imperadore chiamata in Alemagna, ove giunse nel 1219. (4). Pertanto se nel 1211. Federico viaggiò per la Lombardia, se Bianca Lancia Madre di Manfredi fu Lombarda, e se finalmente nel 1228.

 se-

mano ad anno 1210. presso il Muratori degli Scrittori d'Italia *tom.* 7. *pag.* 383. *lit.E.*

(1) *Godfred. Monach.*, *Albert. Monach.*, *Abbat. Ursperg.* anno 1210. 1211, e 1212. *Chron. Fossæ novæ* anno 1211.

(2) *Riccard.* di S. Germano ann. 1211.

(3) *Chron. Fossæ nov.* Riccardi di S. Germano ad ann. 1212. il *Godef. Monach.* anno 1212. *Abbat. Urspergens.* ann. 1210. 1211. *Vide Sigon.* & *Murat.* ann. 1212.

(4) Riccardo di S. Germano ad ann. 1218.

ſecondo Saba Malaſpina dovea Manfredi eſsere adulto, e riſpettabile per le ſue rare doti, e ſe nel 1234. dovea avere una figlia nubile, è neceſſità concludere, che l' Imperador Federico in queſto viaggio lo procreaſse, e che perciò il ſuo naſcimento venga a fiſſarſi nel 1212.

Non baſta però aver con evidenza fatto conoſcere, che Manfredi nel 1235. non era in età fanciulleſca, ſiccome l' Avverſario pretendea darci a credere, conviene ora dimoſtrare, che il medeſimo Manfredi in quell' anno 1235. era già Principe di Taranto. Sembra ciò baſtantemente confermato dalle parole da noi di ſopra riportate di Saba Malaſpina, che aſſeriſce Manfredi fatto Principe di Taranto da Federico pria, ch' egli foſſe nel 1228. ſcomunicato, e depoſto. Ed una tale aſſertiva è confermata dalla Storia di Gio: Villani, che come abbiamo veduto (1) narra, che nel 1220. era Manfredi Principe di Taranto. Di più nell' antico manoſcritto intitolato *Præcedentia, & quarta funerum* eſiſtente nell' Archivio di Cupertino ſi legge, che nel 1229. Manfredi era già ſtato da Federico inveſtito della Contea di Cupertino, il che non può intenderſi ſenza il Principato di Taranto, ſotto la cui giuriſdizione andava allora compreſa la Terra di Cupertino (2). Non ſi oppone, ma ſi uniforma all' autorità di coteſti Scrittori il Teſtamento di Federico, ove ſi legge, che a Manfredi fu dal ſuo padre non già laſciato il Principato di Taranto, ma confermato, come coſa da molto tempo pri-

(1) *Lib. 6. cap. 15.*
(2) *Fol. 94. vol. 2.*

prima concessagli. Ecco le parole del Testamento. *Item concedimus, & confirmamus dicto Manfredo filio Principatum Tarenti, videlicet a Portu Rositi usque ad ortum fluminis Brandani cum Comitatibus Montis Caveosi, Tricarici, & Gravinæ, prout Comitatus ipse protenditur a maritima Terræ Bari, usque ad Palinurum cum Terris omnibus a Palinuro per totam maritimam usque ad dictum Portum Rositi cum Comitatibus, Castris, Villis &c.* (1). E' quì d'avvertirsi, che in tutte le varie copie, che presso molti Scrittori esistono del Testamento di Federico si trova uniformemente l'espressione di *concedimus, & confirmamus dicto Manfredo filio Principatum Tarenti cum Comitatibus Montis Caveosi, Tricarici, & Gravinæ &c.*, ove la parola *concedimus* si deve riferire ai Contadi di Montescagliofo, di Tricarico, e di Gravina, giacchè niuno scrittore rapporta, che tali Contadi fossero da Federico pria di morire stati conceduti al suo figliuolo Manfredi, dal che per necessità risulta, che l'altra parola *confirmamus* rapportar si debba al Principato di Taranto, già da molto prima posseduto da Manfredi per donazione paterna. Pertanto se per l'assertiva del Malaspina pria di essere l'Imperador Federico nel 1228. scomunicato, e deposto, era già Manfredi Principe di Taranto, e se tale parimente egli era nel 1220. secondo il Villani, non può in alcun modo dubitarsi, ch'egli nel 1235. fosse possessore di quel Principato.

Nè giova all'Avversario opporre l'autorità di Andrea della Monaca, la quale in vece di esser favorevole alle

(1) Presso il Giannone *lib. 17. cap. 6.*

alle sue posizioni, gli è totalmente contrarie; mentre il medesimo Autore sotto l'anno 1226. (1) lasciò scritto. *Avea Federico un figlio bastardo chiamato Manfredi, quale dichiarò Principe di Taranto, ma non bastando quello Stato, benchè grande all'ambizione d'uno bastardo aggiunse Federico a quel Principato alcune altre Terre, che dinanzi non erano state sotto la dizione de' Principi Tarantini*, che così scrive il Biondo *Dec.9.lib.1.Satis constat Federicum paulo prius quam moreretur Manfredum instituisse Tarentinum Principem multis aliis additis Oppidis, quæ Principatus titulo prius non consueverant contineri*. Riportando dunque cotesto Istorico all'anno 1226. la concessione da Federico fatta a Manfredi del Principato Tarantino è manifesto, che la sua autorità è del tutto contraria all'assertive dell'Avversario, e se lo stesso Scrittore per confermare la sua narrazione si vale dell'autorità di Biondo, che fa acquistare a Manfredi il Principato di Taranto poco prima della morte del padre Federico, egli allega una tale autorità solo per confermare l'aggiunzione delle Terre, che l'Imperador Federico fece al Principato di Taranto pria di morire. Nè dee recarci meraviglia, che il Biondo asserisca, che Federico poco prima di morire donasse a Manfredi il Principato di Taranto, mentre questo Scrittore non distinse le diverse clausole di *concedimus et confirmamus*, che si trovano nel Testamento di Federico, e perciò senza distinguere quel, che il detto Imperadore confermava al suo figlio Man-
fre-

(1) Nella sua Storia dell'antichità di Brindisi *lib.* 3. *pag.* 387.

fredi da quel, chè allora per la prima volta gli concedeva, credè, che per sua ultima disposizione gli lasciasse il Principato Tarantino egualmente, che i Contadi di Monte Scagliolo, Tricarico, e Gravina. Quantunque sia manifesto, che Manfredi era Principe di Taranto pria del 1235., non per questo al dotto Contraditore sembra chiaro, ch' egli potesse in Cupertino qual Principe di Taranto fondare quella Collegiata; mentre egli mette in controversia se Cupertino era, o no compreso dentro i confini del Principato di Taranto. Per togliergli dunque ogni dubbiezza fa di mestieri dimostrarglielo.

C A P. III.

Cupertino era compreso dentro i confini del Principato Tarantino.

DAlle parole del Testamento dell' Imperador Federico da noi di sopra allegate chiaramente deduce l'Avversario, che Cupertino non può esser compreso *a Portu Rositi, usque ad ortum fluminis Brandani*, che sono i confini del Principato Tarantino, che si leggono nella copia del Testamento di Federico rapportato dall' Autore della Storia Civile di questo Regno. Imperciocchè il Porto di Roseto è tra i confini della Calabria, e Basilicata, e il Fiume Bradano sorgendo da un luogo ora chiamato Lago Pesole, ch'è in un Monte dagli antichi detto Uultur ramo degli Appennini, scorre quasi da Occidente in Oriente, e va a por foce nel Golfo di Taranto. Secondo adunque questi confini non è incluso Cupertino nel Principato Tarantino. Di ciò convengo di buona vo-

glia

glia coll'Avversario, ma fa meslieri, ch'egli convenga meco, che se fra detti confini non viene racchiuso Cupertino, non potrà egli negarmi, che dai medesimi sia esclusa l'istessa Città di Taranto. Conciosiacchè quantunque il Bradano dopo avere sgorgato dagli Appennini, e lasciato alla sinistra con qualche lontananza le Terre di Pietragallo, ed Oppido, e alla diritta la Città di Acerenza, e Montepeloso, e proseguito il suo corso verso la Terra di Genosa, che anco lascia alla diritta, dopo alcune miglia di cammino si getti nel Golfo Tarantino non molto lontano da un luogo ora detto Torre di Mare, ove appunto era situata l'antica Città di Metaponto, pure la sua foce è lontana dalla Città di Taranto per mare circa trenta miglia, e per terra quaranta in circa. Se dunque la foce del Bradano, che pur è nel Golfo Tarantino sta lungi da Taranto trenta in quaranta miglia, molto più ne sarà lontana la sua scaturigine sita negli Appennini, e perciò da un tal confine sarà certamente esclusa la Città di Taranto, siccome coll' oculare ispezione sulla Carta Geografica apparisce. Or egli non è credibile, ed è contrario a quel, che asseriscono tutti gli Storici, che Federico donasse a Manfredi il Principato di Taranto senza la Città di Taranto, che ha dato il nome al Principato. Convien pertanto dire, ch'erronea sia la copia del Testamento di Federico dal Giannone rapportata. Nè di ciò dobbiamo prendere meraviglia, mentre infinite, e varie sono le copie, che dagli Scrittori se ne rapportano. Non è poi facil cosa determinare quale tra tante copie, e quale tra tante varianti lezioni, che in esse si osservano, siano le originali, ed autentiche. Sarebbe una ricerca diplomatica molto importante per l'Isto-

l'Istoria il collazionare tra loro queste varie Copie del Testamento dell'Imperador Federico, ed osservare in che discordano, conciliare le varianti, e fissare la vera lezione di esse.

Spettarebbe una tale opera ad alcuno di quei valentuomini, che abbondando di ozio, molto vagliono nelle ricerche diplomatiche, e possono con plauso riuscire in tale impresa. Ma siccome molto importa per lo presente mio impegno sapere quale sia la vera copia del testamento Fridericiano, così dopo avere implorato il compatimento de' dotti, mi sforzerò in breve dimostrare quale fra tante copie debba avere la preferenza su delle altre per indi aprirmi l'adito a fissare quali siano i veri confini dall'Imperador Federico assegnati al Principato Tarantino. E per riuscire in tale mio assunto fa di mestieri riferire l'una dopo l'altra le copie del testamento Fridericiano.

Nel Regio Archivio di Napoli vide Matteo d' Afflitto il testamento dell'Imperador Federico, come lo attesta nelle note sulle costituzioni del Regno, io non so, se al presente ancora esista. Buon per noi però, che Antonio d'Afeltrio uomo diligentissimo ne' suoi notamenti manoscritti, che si conservano da molti dotti, ricavati da' Regj Archivj di Napoli (1) ci abbia dato in otto capi il breve epilogo di esso testamento, che concorda colle migliori copie, che diremo. Il titolo presso lui è questo: *Testamentum Imperatoris Friderici conditum in Florentino Civitate Capitanatæ in anno Domini 1251. 3. Decembris*. Gli otto capi sono i seguenti: *Hæredem sibi constituit Conra-*

F *dum*

(1) *pag.* 25.

dum in Imperio, & omnibus rebus Alemaniæ, & Siciliæ. 2. Henrico filio secundogenito dimisit centum millia unciarum & Regnum Arelatense, vel Regnum Hierosolymitanum. 3. Item Manfrido naturali filio Principatum Tarenti cum Comitatu Gravinæ, & Montis Caveosi, & Tricarici a Polignano usque ad Portum Roseti, & honorem Montis S. Angeli cum omnibus adjacentibus. 4. Friderico Nepoti suo decem millia unciarum, & Ducatum Austriæ, et Stiriæ &c. 5. Item legavit pro anima sua in subsidium Terræ Sanctæ centum millia unciarum. 6. Item legavit, & voluit, quod in casu quod decederet sine liberis Conradus, Henricus succederet ei, & si Henricus decederet sine liberis, succederet ei Manfridus. 7. Et si contingeret ire Conradum in Alemaniam, Manfridus sit Generalis Balius in Regno præterquam in vendendo antiqua Demania Regni. 8. Obiit Florentini, & mandavit se sepeliri Panormi: Ho voluto inserire questi otto capi, ne' quali si contiene il più importante del testamento di Federicò, affinchè ognuno vegga, che l' originale conservato nell' Archivio Napolitano in nulla differisce nella sostanza dalle migliori copie intere, che sono pubblicate.

Il Goldasto nella collezione delle costituzioni Imperiali (1) all' anno 1251 rapporta il testamento di Federico sotto questo titolo: *Friderici II. Imp. Aug. ordinatio testamentaria*: In verità non ci dà il Goldasto sotto questo titolo nè l' intiera copia del testamento di Federico, nè un estratto sincero e ben fatto. Vuol egli primieramente ordinato da Federico, che si spendessero cento

(1) *Tom. 1. pag. 307.*

to mila oncie di oro per ricuperare Terra Santa, la quale dice esser della Santa Romana Chiesa: *Pro Terra Sancta Sanctæ Romanæ Ecclesiæ recuperanda*, la quale cosa non sognò mai Federico. Al quarto capo fa ordinare a Federico, che lasciava: *totam Terram Ecclesiæ liberam*, colla giunta, *& volo, quod jura Ecclesiæ restituantur*; senza nulla dire, che l' Imperadore volea ciò eseguito sotto la condizione: *salvis in omnibus, & per omnia jure, & honore Imperii, hæredum nostrorum, & aliorum fidelium nostrorum, si ipsa Ecclesia restituat jura Imperii*, il che è secondo il modo di pensare di Federico, avvertito fin anche dal Padre Mansi; e il che leggesi nelle migliori copie, che diremo. Al capitolo sesto fa dare ad Arrigo suo figliuolo dall' Imperadore il Regno di Gerosolima semplicemente, senza aggiungere, che o questo, o il Regno Arelatense a scelta di Corrado poteva avere Arrigo. Nel settimo capitolo dice essere stato dall'Imperadore lasciato al suo Nipote (il di cui nome tace, e si sa esser Federico) il solo Ducato d' Austria, nulla dicendo di quello della Stiria. Nell'ottavo riferisce essere stato lasciato Manfredi: *Ballium Conradi in Imperio a Papia & citra, & Regno Siciliæ usque ad* **LXX.** *annuos*, la quale cosa non così leggesi nelle migliori copie, nelle quali soltanto Manfredi è stabilito Balio nel Regno di Sicilia, mancando Corrado, o Arrigo (divenuto Re per morte di Corrado), nè per tale incarico se gli fissa alcun salario. Ma quello, che più importa in questo mal tessuto estratto, non si fa concedere palmo di terreno al povero Manfredi, che pure dall' Imperador suo Padre era amato teneramente.

Ci attesta il Baronio, che in un codice manoscritto della Biblioteca di Frumento Protonotario Apostolico,

 che

che si conserva nella Vaticana, vi era registrato il testamento Fridericiano. Da questo manoscritto il Baronio *decerpsit* (non già *transcripsit*) il testamento di Federico, e lo riportò nelle note sue manoscritte sul Codice manoscritto di Pietro delle Vigne. Da queste note appunto il Raynaldi (1) prese a dir vero un estratto, e non già il testamento dell' Imperadore, ch' egli pubblicò, ed un estratto, che contiene molte falsità, come si dee credere, che le contenesse ancora l'intiero testamento, che si leggeva nel manoscritto di Frumento. Ed infatti nel capo 1. dà quest' ampollosa, e ridicola disposizione. Lascia Corrado erede: *in Corona & Romano Imperio, in omnibus, & singulis bonis nostris, quæ nostro subjacent dominio, vel quæ subjacere debent sub cœlo, super terram ab Oriente usque ad Occidentem, a Meridie usque ad Aquilonem*. Nel 2. fa ordinare, che si spendano cento mila oncie di oro *in recuperatione Terræ Sanctæ ultramarinæ*, quasichè ci fosse altra Terra Santa cismarina. Nel 3. quantunque faccia ordinare la restituzione di tutti i diritti tolti alla Romana Chiesa, purchè questa restituisca i diritti tolti all' Impero, fa ciò dire con termini da Federico non usati, come per esempio, che si restituiscano *omnia jura, omnesque rationes Sanctissimæ Ecclesiæ nostræ Matri, quæ, & quas possidemus injuste; si eidem Christianissimo ipsa misericors, & pia Mater jure debita facere non cessabit*. Nel 4. istituisce erede Federico suo nipote nel Ducato di Astirich, o sia Austria, ma poi in iscambio del Ducato di

(1) Nella continuazione degli Annali Ecclesiastici Baroniani all' anno 1250. *num. XXXIII.*

di Stiria gli fa dare quello di Svevia , e mentre lo fa erede di Ducati, lo fa chiamare Re . Nel 5. ad Arrigo, che in tutte le copie ha il Regno o Arelatense, o Gerosolimitano a scelta di Corrado , se gli fa dare il Regno di Sicilia , che ognuno fa lasciato al primogenito, e principal' erede Corrado. Ma ben s' intende , perchè sulla copia del Protonotario Apostolico fossesi fatto questo enorme scambio. Si credeva, che Corrado fosse divenuto Imperadore , come tale non si voleva, che fosse Re di Sicilia dalla Corte Romana sull' esempio di quello , che questa avea sofferto sotto Federico Imperadore , e Re di Sicilia : In tali circostanze si desiderava piuttosto dalla Corte di Roma, che Arrigo fosse Re di Sicilia. Finalmente nel *cap.* 8. , ed ultimo fa lasciar erede nel solo Contado di Catania Corradino figliuolo di Corrado Re de' Romani, e suo nipote , quantunque il medesimo era il futuro generale presuntivo erede di tutto. In vero fa compassione come tra tante copie intiere, e autentiche abbia voluto il Raynaldi ne' suoi Annali far uso di un cattivo estratto di una pessima copia .

Matteo Paris nella sua Istoria Inglese (1) riporta un brevissimo estratto fatto con poca accuratezza del testamento di Federico .

In un libro scritto a penna, che si conservava dal Sig. Marcantonio de' Cavalieri in Napoli, contenevasi copia del testamento di Federico . Da questa il Summonte cavò quell' estratto , che nel *tom.* 2. della sua Storia della Città, e Regno di Napoli pubblicò (2) . Non

(1) Nell' anno 1251. *pag.* 543.
(2) *Cap.* 8. *pag.* 101.

Non si può negare, che la copia avuta dal Summonte sotto gli occhi fosse stata simile alle buone, delle quali farem menzione. Convien però dire, che il Summonte aggiungendovi qualche cosa fece sì, che il suo estratto non sia in tutto sincero. Il titolo, ch' egli riporta del testamento da se veduto è questo. *In nomine Dei Æterni, & Salvatoris nostri Christi Jesu. Anno ab Incarnatione ejusdem* 1250. *die Sabbati XIII. mensis Decembris. Nona Indictione: Nos &c.* E questo è uniforme a quello, che abbiamo presso il Martene, Carusio, ed altri. E' pur bello ciò, che nel primo capo di questo estratto ci si dice: *istituisce erede universale Corrado Re de' Romani suo maggiore figliuolo . . . . così nell' Imperio, come nel Regno di Napoli*. Ove allora era al mondo questo titolo di Regno di Napoli? Il Summonte colle cognizioni, e coi vocaboli del suo secolo volle scrivere la Storia antica del Regno di Sicilia, e la sbagliò. Nè si dica, che sotto il titolo di Regno di Napoli avesse egli inteso il *Regno di Sicilia* avendo l'un dall'altro ben distinti col dire nel *cap.* 2., *che ad Arrigo minor figliuolo lascia il Reame di Sicilia, ed il Regno di Gerusalemme*, quasichè sotto il titolo di *Regno di Sicilia* non s' intendesse il Regno allora detto d'Italia, o di Puglia, ed oggi abusivamente *Regno di Napoli*. L'error dunque del Summonte provenne, che leggendo esso nella sua copia lasciato Corrado erede dell' Impero, e di Sicilia, e di più Arrigo erede del Regno Arelatense, o Gerosolimitano, nè intendendo come Federico avesse dritto di disporre del Regno Arelatense, e di più sapendo, che in alcune copie leggevasi Arrigo erede del Regno di Sicilia, credette così spiegare, ed emendare la disposizione testamentaria di Federi-

derico. Disse dunque Corrado erede dell'Impero, e di Sicilia, ma di quella parte del Regno di Sicilia, che dicevasi Regno di Napoli: Arrigo poi (togliendo di mezzo il Regno Arelatense da lui non inteso) erede del Regno di Sicilia, intendendo del Regno strettamente così chiamato, e contenuto su la sola Isola di Sicilia. Ecco dunque come questo Storico per la scarsezza delle cognizioni volle fare divisione nella porzione, che intiera toccava a Corrado, dando a lui la Sicilia Cisfretana, e la Transfretana ad Arrigo. Nè questo è il solo sbaglio del nostro Summonte, poichè fa dare al povero Federico nipote, il solo Ducato di Austria, togliendo non so perchè quello di Stiria. Lungo sarebbe il quì notare gli altri suoi minuti errori, bastando a noi l'aver fatto vedere, che gli sbagli da lui presi non provennero dalla copia, che avea sotto gli occhi, ma dalla maniera, colla quale egli l'intendeva.

Il P. Ottavio Gaetano nella sua Isagoge *ad Historiam Sacram Siculam*, pubblicò un Testamento di Federico, buono bensì, ma mancante in molte parti, ed in altre per l'abbreviazioni de' Copisti malamente trascritto.

Nella Biblioteca *Marchionis Juratanae* eravi un vetusto Codice manoscritto, nel quale altra copia si conteneva del Fridericiano Testamento; anch'essa al pari di quella data fuori dal Padre Gaetano in alcune parti mancante, ed in altre male intesa per le breviature.

Il dotto Giambattista Carusio nella sua accuratissima *Bibliotheca Historica Regni Siciliae* (1) pubblicò l'intiero

(1) Stampata in Palermo nel 1723. al *tom.* 2. *pag.*669. *segg.*

ro testamento dell' Imperadore Federico II. , non già da lui in alcun manoscritto ritrovato , come ce lo presenta, ma da lui con critica formato da quello pubblicato dal Gaetano , e dall' altro conservato nel manoscritto del Marchese di Giarattano , supplendo all' uno quel , che nell' altro era scritto , o meglio detto . Ecco come egli si spiega nel titolo da se posto : *Testamentum Domini Imperatoris Federici II. Regni Siciliæ hujus nominis primi ex editione P. Octavii Gaetano in sua Isagoge ad Historiam Sacram Siculam , collatum , & suppletum ex vetusto Codice M. S. Bibliothecæ Marchionis Iaratanæ*. Questo testamento adunque ha questo titolo. *In nomine Dei Æterni*, *& Salvatoris nostri Iesu Christi . Anno ab Incarnatione millesimo ducentesimo quinquagesimo ; die Sabbati septimo die mensis Decembris nonæ Indictionis*. Il Proemio generale del testamento comincia: *primi parentis incauta transgressio*, e termina : *tamquam cicatrix ex vulnere remaneret ;* il proemio particolare comincia: *Nos igitur Fridericus II. Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus*, *Hyerusalem*, *& Siciliæ Rex memores conditionis humanæ*, *& indignatione sublata omnis materia scandali sopiatur* . Le disposizioni testamentarie sono venti . Nella prima Corrado eletto Re de' Romani , ed erede del Regno Gerosolimitano suo figlio, è dichiarato erede *in Imperio* , *& omnibus aliis emptitiis* , *& quoquo modo acquisitis* , *& specialiter in Regno nostro Siciliæ* , sostituendo al detto Corrado senza figli Arrigo , ed a questi nello stesso modo Manfredi . Nel secondo vuole, che dimorando Corrado fuor del Regno Manfredi sia Balio di lui in Italia , *& specialiter in Regno Siciliæ* , dandò a lui la plenaria potestà di conceder Terre , Castelli , Ville,

Ville, parentele, dignità, beneficj, ed altro *præter antiqua demania Regni Siciliæ*, ordinando, che Corrado, ed Arrigo, e gli eredi loro abbiano ciò per fermo, e rato. Nel terzo ordina così a disteso: *Item concedimus, & confirmamus dicto Manfredi filio nostro Principatum Tarenti, videlicet a Portu Roseti usque ad ortum fluminis Brandani* cum Comitatibus Montis Canusi (meglio *Caveosi* come diremo appresso) *Tricarici & Gravinæ, prout Comitatus ipse protenditur a maritima Terræ Bari usque ad Pallinianum* (meglio *Polinianum* come si legge quì appresso) *cum Terris omnibus a Polliniano per totam maritimam usque ad dictum Portum Roseti, scilicet Civitatibus, Castris, & Villis infra contentis cum omnibus justitiis, pertinentiis, & rationibus omnibus tam ipsius Principatus, quam Comitatuum prædictorum*. Nel quarto dà allo stesso, *Civitatem Montis Sancti Angeli cum toto honore suo*, soggiugnendo, *quæ de demanio in demanium, & quæ de servitio in servitium*. Nel quinto dà, e conferma, *eidem quid quid in Imperio est a Nostra Majestate concessum*, ordinando, *quod prædicta omnia a præfato Conrado teneat, & recognoscat*, colla giunta di diece mila oncie di oro *pro expensis suis*. Nel sesto a Federico suo nipote figlio di Arrigo suo primogenito morto a Martorano in carcere assegna *Ducatum Austriæ, & Stiriæ, quæ a prædicto Conrado teneat, & recognoscat* colla giunta ancora di dieci mila oncie di oro *pro expensis*. Nel settimo assegna ad Arrigo suo figlio *Regnum Aralatense, vel Regnum Hierosolymitanum*, spiegando, che di questi due Regni abbia quello, che *dictus Conradus præfatum Henricum habere voluerit*; e ciò perchè il Regno Gerosolimitano per retaggio materno spettava a Conrado come figlio di Jole, aggiungen-

G

gendo *centum millia unciarum auri pro expensis*. Nell' ottavo assegna cento mila oncie di oro *pro salute animæ nostræ*, e per la ricuperazione di Terra Santa *secundum ordinationem dicti Conradi*, *& aliorum nobilium Crucesignatorum*. Nel nono ordina, che si restituiscano *omnia bona* ai Cavalieri dello Spedale, e Tempio Gerosolimitano, che *Curia nostra tenet*. Nel decimo comanda, che *omnibus Ecclesiis*, *& domibus Religiosis restituantur jura eorum*, *& gaudeant solita libertate*. Nell' undecimo vuole, che tutti i Sudditi del Regno di Sicilia siano esenti dalle generali Collette *sicut consueverunt esse tempore Regis Guillelmi II. consobrini nostri*. Nel duodecimo similmente vuole, che *Comites*, *Barones*, *& Milites*, *& alii Feudatarii nostri Regni* godessero di quei dritti, che soleano avere sotto il Re Guglielmo II. Nel decimoterzo ordina, che *Ecclesiæ Luceriæ*, *& Soræ*, *& si quæ aliæ læsæ sunt per Officiales nostros reficiantur*. Nel decimoquarto comanda, che le rendite della sua possessione presso S. Nicola del Fiume Ofanto s' impieghino *ad reparationem & constructionem pontis ibi constructi*, *vel construendi*. Nel decimoquinto ordina, che sian liberati tutti i carcerati dell' Impero, e del Regno, eccetto quelli, *qui capti sunt ex proditionis nota*. Nel decimosesto vuole, che Manfredi *omnibus Benemeritis de familia nostra* provvegga di Terre, Castelli, e Ville *salvo demanio Regni nostri Siciliæ*. Nel decimosettimo ordina, che i felloni del Regno non vi possano più tornare, nè alcuno della loro stirpe succedere ne' beni, soggiungendo, che *hæredes nostri teneantur vindictam de eis sumere*. Nel decimottavo ordina, che *mercatoribus creditoribus nostris debita solvantur*. Nel decimonono comanda, che *Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ matri nostræ resti-*

sti-

stituantur omnia jura, *salvis in omnibus*, *&* *per omnia jure*, *&* *honore Imperii*, *hæredum nostrorum*, *&* *aliorum Fidelium nostrorum*; *si ipsa Ecclesia restituat jura Imperii*. Nel vigesimo finalmente ordina, che morendo sia sepolto nella Maggior Chiesa di Palermo co' suoi genitori Arrigo Imperadore, e coll' Imperatrice Costanza, ordinando, che perciò si dessero *uncias auri quincentas in reparationem ipsius Ecclesiæ erogandas* per mano di Berardo Arcivescovo di Palermo, ch' era stato Arcivescovo di Bari suo familiare, e fedele. Siegue poscia la conclusione, nella quale si esprime, che tutte le sopradette disposizioni testamentarie *acta sunt* in presenza di nove testimonj, i cui nomi si esprimono, e di più alla presenza *Magistri Nicolai de Brundusio publici Tabellionis Imperii*, *&* *Regni Siciliæ*, *&* *Curiæ nostræ Notarii*. A ciò succede la dichiarazione, e confermazione, nella quale si dice contenersi in quel testamento l' ultima sua volontà, *quam robur firmitatis volumus obtinere*. Appresso leggesi la data del luogo, e del tempo: *actum apud Florentinum in Capitanata anno*, *mense*, *die*, *&* *indictione præmissis: anno Imperii nostri trigesimo secundo*, *Regni Hierusalem vigesimo octavo*; *Regni Siciliæ quinquagesimo primo*. Viene poi la sottoscrizione dell' Imperador testante, nella quale egli attesta esser quello il suo sollenne testamento scritto di sua volontà, *per manus Magistri Nicolai de Brundusio in præsentia supradictorum*, *&* *infrascriptorum testium*, il quale *manu propria subscripsimus*, *nostroque solito Imperiali*, *&* *Regio sigillo signavimus*. Veggonsi finalmente le sottoscrizioni de' testimonj; ma si avvertino due cose; prima, che i sottoscriventi col Notajo quì sono undici, leggendosi di più Giovanni di Ocrea, mentre

di sopra col Notajo erano dieci, secondo, che i medesimi sottoscriventi non tengono lo stesso ordine nel sottoscriversi, col quale sono di sopra enunciati. Siggilla il tutto l'autentica del Notajo Nicolò di Brindisi. Questo è l'estratto del testamento, che ci dà il Carusio, unito dalle due copie del Gaetano, e del Marchese di Giarratana. Pietro Giannone nella Storia Civile del Regno di Napoli (1) in una sua addizione scrive, che questo testamento di Federico è stato anche impresso da Lunig (2), il quale asserisce averlo trascritto *ex editione P. Octavii Cajetani in sua Isagoge ad Historiam Sacram Siculam collatum, & suppletum ex vet. Cod. M. S. Bibliothecæ Marcb. Iurattanæ.* Dunque il Lunig lo prese dal Carusio, ed è quello appunto, di cui abbiamo noi quì dato l'estratto.

I Padri Martene, e Durant della Congregazione Maurina, a'quali molto deve la Repubblica letteraria han pubblicato (3): *Chronicon Siciliæ ab Auctore Anonymo conscriptum*, il quale al dir del Mansi vivea nel XIV. secolo. Fu questa Gronaca da detti PP. ricavata *ex M. S. Ioacchini de Colbert Episcopi Montis Pezzulani*. In essa Cronaca (4) leggesi il testamento dell' Imperador Federico II. in tutto quasi simile a quello, che ci diede il Carusio, se non che vi si osservano presso a cento varianti lezioni; delle quali la maggior parte sono di poco momento.

L'im-

(1) *Lib.* 17. *cap.* 6.
(2) *Cod. Ital. Diplom. l.* 1. *pag.* 910.
(3) *Nel tom.* 5. *del Tesoro degli Anecd. dalla pag.* 5. *sino alla* 100.
(4) *Al cap. XXIV. pag.* 12.

L'immortale Ludovico Antonio Muratori nella grande opera degli Scrittori *Rer. Ital.* (1) ha pubblicato *Chronicon Fr. Francisci Pippini Bononiensis*. Questo Cronista vivea ancor esso, secondo il citato Mansi nel principio del XIV. secolo. In questa Cronaca leggesi il testamento di Federico II. Di esso io quì non ne do l'estratto, e il giudizio, poichè non ancora l'ho osservato, e collazionato. Soggiungerò soltanto il giudizio del Mansi: ecco le sue parole (2): *Huic* (cioè alla copia pubblicata dal Martene nella Cronoca Siciliana) *fere per omnia cohærent eædem supremæ tabulæ, quas in suo Chronico inseruit Fr. Franciscus Pippinus Bononiensis sæcul. XIV. incuntis Scriptor.*

L'elegante Scrittore della Storia della Città, e Regno di Napoli Francesco Capecelatro nel fine della seconda parte di quella ci attesta, che in una Cronaca originale scritta da antichissimi tempi degli avvenimenti dell'Imperador Federico, e di alcuni altri de' seguenti Re, che pervenuta da' suoi Antecessori si conservava in suo potere, leggevasi il testamento di detto Federico, attestandoci, esser lo stesso, del quale hanno fatto menzione gli altri Autori, cioè Matteo d'Afflitto nelle sue costituzioni, il Bzovio negli Annali Ecclesiastici, e gli altri Scrittori regnicoli, che ne han favellato. A dir vero non aveva il buon Capecelatro quella diligenza diplomatica, che in questo punto fa d'uopo. Certamente s'egli avesse collazionato, come dovea il testo, che ci dava, con quelli pub-

(1) Al *tom. 9.*
(2) Nella nota sul §. 33. dell'anno 1250. della continuazione del Raynaldi.

pubblicati o intieramente, o in estratto dagli altri Scrittori, non avrebbe data fuori una così assoluta sentenza. Ma venendo alla copia da lui stampata, diciamo, ch' essa contiene un sunto del testamento Fridericiano, I. fatto : *anno ab incarnatione ejusdem millesimo ducentesimo, quinquagesimo primo, & proprie* (forsi nell' originale leggevasi *primo*) *anno Regni Domini nostri Conradi gloriosissimi Romanorum, Hierusalem* (dunque Corrado dell' Aralatense, e Gerosolimitano Regno diede il primo al fratello Arrigo, e ritenne il secondo per se, come ereditario di Jole sua Madre) *Siciliæ, & Italiæ* (ecco il Regno di Puglia quì detto d' Italia, e disgiunto dalla Sicilia) *Regis, menso Januarii nonâ Indictione : II. scritto dum in Archiepiscopali Salernitano Palacio, in præsentia Domini Cæsaris Dei Gratia Venerabilis Salernitani Archiepiscopi*, erano Filippo, Matteo, Romualdo, e Filippo Giudici, e tre testimonj : III. cavato dall' originale, che teneva Bertoldo Marchese di Hohemburg, il quale fu il primo testimonio enunciato, e sottoscritto al testamento di Federico. Dicesi dunque così : *Illustris vir Dominus Bertoldus, Marchio de Hohemburgh Dei, & Domini nostri Regis Conradi gratia Dominus Montis Fortis, & Argentii, Castri S. Severini, & honoris ejus, ostendit, & præsentavit Domino Archiepiscopo testamentum, sive ultimam voluntatem Domini nostri Serenissimi Imperatoris Friderici II. aurea, & pendenti Bulla ejusdem Domini Imperatoris insignitum, quod vidimus, & legimus, & omni vitio, & suspicione carebat, & erat talis tenoris. IV.* Quì si soggiunge il Fridericiano testamento uniforme in vero alle copie date dal Carusio, Martene; e Muratori, se non che collazionato con esse s'incontrano non poche varianti.

V. la

V. la ragione, per cui il detto Cesare Arcivescovo di Salerno avesse voluto il sunto del detto testamento, è questa: *quia quædam in dicto testamento continentur, quæ ad utilitatem Salernitanæ Ecclesiæ Matris nostræ pertinere noscuntur*. VI. appresso si soggiunge, *quod scripsi ego prædictus Thomasius publicus Salerni Notarius, qui rogatus interfui, vidi, & legi, & illud in hanc scripturam reducens publicam, meo signo signavi* VII. finalmente veggonsi le sottoscrizioni de' Giudici presenti. Questo è il testamento di Federico, che Pietro Giannone ci ha dato nella sua Storia Civile (1), ma ci dispiace di quì confessare, ch' egli trascrivendolo dal Capecelatro, ce lo diede pieno di errori, alcuni de' quali sono notabili, come appresso diviseremo.

Finalmente il dotto Canonico Calefati Professore di Teologia Dommatica nelle Reali Scuole del Salvatore, e versatissimo nella Storia del basso secolo mi attesta aver egli nell'Archivio della Chiesa Arcivescovile di Bari letto, e veduto in pergamena un'altro sunto del testamento Fridericiano fatto cavare in autentica forma da Corrado Teutonico Arcivescovo di Bari, che in quel tempo viveva. Gli Storici Baresi seguiti dall' Ughelli ci dicono, che Marino Filangieri tenne la Sede Barese fino all'anno 1252., cioè visse due anni dopo la morte di Federico; a questi fan succedere Arrigo Filangieri Domenicano di lui Nipote. Ma in ciò dire sonosi ingannati, perchè dovean fare menzione di Corrado Arcivescovo postovi dall' Imperadore Federico come suo parziale, e consanguineo per te- ner

(1) *Lib. 17. cap. 6.*

ner lontani gli ordinati da Innocenzo IV. Pontefice suo nimico. Questo Corrado adunque vedendo spogliata la sua Chiesa di molti di quei feudi, che prima possedeva, e sapendo, che Federico nel suo testamento avea ordinato nel *cap.X.*, che, *omnibus Ecclesiis, & domibus religiosis restituantur jura eorum*, *& gaudeant solita libertate*, e di più nel *cap. XIII.*, che *Ecclesiæ Luceriæ*, *& Soræ*, *& si quæ aliæ læsæ sunt per officiales nostros reficiantur*, per aver in mano una carta, in vigor della quale, dimostrato lo spoglio de' feudi, avesse potuto giuridicamente far reintegrare la sua Chiesa, volle, che in autentica forma si avesse nel suo Archivio il sunto del Fridericiano testamento. A dir vero di tutte le undici copie finora menzionate, questa è la più sincera, corretta, e nelle principali parti, e più interessanti intiera.

Tre sono le cose più controverse sul testamento di Federico II., primo il tempo, in cui fu fatto, secondo le disposizioni, e terzo le sottoscrizioni. Queste parti nella copia Barese non patiscono difficoltà alcuna, come in molte delle altre.

In quanto al tempo io premetto le seguenti osservazioni preliminari. Primieramente non v' ha dubbio, che nel 1250. morisse l'Imperador Federico, ma morì in Puglia, e il testamento fu rogato da un Notajo Pugliese, che val quanto dire morì in un Paese, e fe scrivere il testamento da un uomo, per il quale dal Settembre del 1250. era cominciato a correre alla guisa greca l' anno 1251. Dunque la data del testamento esser dovea dell'anno 1251., come appunto si vede nell'estratto del testamento, che si conservava nel Regio Archivio di Napoli, e presso il Goldasto. Non v'ha dubbio ancora, che Federico II. mo-

moriſſe nella notte del giorno 12. entrando il decimo terzo giorno di Decembre. Queſta è una data ſicuriſſima. Meſſer Matteo Spinelli da Giovenazzo Scrittor ſincrono nel ſuo giornale ſcrive: *alli* 13., *che fu il dì di S. Lucia morio* (l'Imperador Federico), *e la ſera innanzi avea mangiato certe pera con lo zuccaro, e diſſe, che la mattina venendo ſe voleva levare.* Di più ſoggiugne, *alli 16. di Dicembre alle 21. ore è venuta* (in Giovenazzo, ove Matteo viveva) *lettera di Manfredo Principe di Taranto, che va avviſando le Terre da paſſo in paſſo della morte del Padre* (1): Eſſendo dunque ciò vero, non potè giammai il teſtamento Fridericiano eſſer rogato *die Sabbati ſeptimodecimo menſis Decembris*, cioè cinque giorni dopo la morte accaduta ai 13., e qualche giorno dopo, che già per lo Regno correva l' avviſo della ſeguita morte dell'Imperadore. Il citato Padre Manſi appoggiato a queſta giuſta critica ſcriſſe *utriuſque hujus documenti*, (cioè del Teſtamento portato dal P. Martene, e di quello pubblicato dal Muratori, e noi ci aggiungiamo quello del Capecelatro (*fides ſuſpecta reddi poteſt ex nota temporis, quæ præfert . . . . . die Sabbati ſeptimodecimo menſis Decembris*. Per ovviare dunque a queſta difficoltà, egli crede doverſi leggere *die Sabbati ſeptimo*, cioè il ſettimo giorno della ſettimana (*decimo menſis Decembris*); poichè aggiungendo il *ſeptimo* al *die Sabbati* lo diſgiunge dal *decimo*, che reſtato ſolitario fa vedere eſſere ſtato il teſtamento ſegnato nel dì dieci di Decembre, il quale

H nel

(1) Preſſo il Muratori degli Scrittori d' Italia *tom.* 7. *pag.* 1067. *D.*

nel 1250. cadde in Sabato. Ma con ciò il dotto Padre non ha soddisfatto alla buona critica. Chi mai nel chiamar col suo nome il giorno della settimana, vi aggiunge il numero, che quel giorno medesimo tiene nell'eddomada? Ognun sa, che a' giorni della settimana è stato dato il proprio nome per togliere il fastidio di dire il numero de' giorni di quella; un tale impaccio s'incontra nel computo Ecclesiastico, in cui i giorni della settimana chiamandosi ferie, fa d'uopo aggiugnervi *Feria secunda*, *tertia &c.* Che direbbe il nostro Mansi, se sotto gli occhi avesse avuto il testo datoci dal Carusio, in cui leggesi *die Sabbati septimo die mensis Decembris?* Quì ritenendosi il *septimo* non per contrasegnare il Sabato nella settimana, ma il giorno del mese, si toglie il *decimo*, a cui si surroga la parola *die?* Cotesta emendazione, che abbiamo presso il Carusio, come cavata dal testo del Gaetano, e del Marchese di Giarrattana, sarebbe plausibile, se nel 1250. il dì settimo di Dicembre fosse caduto in Sabato, ma la bisogna sta, che in quell'anno venne di Mercoledì il settimo giorno di Decembre. Dunque in ciò erra eziandio il testo del Carusio. Con esso erra ben anche l'originale additatoci dal Summonte, in cui leggesi: *Die Sabbati decimo tertio mensis Decembris*, e ciò per due ragioni, prima perchè nel 1250. il giorno 13. di Decembre cadde in Martedì, e non in Sabato, e secondo, perchè già nella notte antecedente ai tredici di Decembre era morto Federico II., come abbiamo veduto col nostro Spinelli. Qual sarà dunque la vera data del giorno di questo Fridericiano testamento? Tanto sull'estratto di esso testamento cavato dal Regale Archivio di Napoli, quanto nel sunto del medesimo testamento, che si conserva nell'Archivio Barese leggesi: *Die Sabbati*

ter-

tertio die mensis Decembris. Cotesta lezione sì, che va bene, perchè nell'anno 1250. il dì terzo di Dicembre venne di Sabato. Per conferma di questa data, veggiamo di grazia qual fu il principio, l'aumento, e il fine dell' infermità di questo Sovrano, per indi concluderne in qual giorno più probabilmente potè egli determinarsi a segnare il suo testamento a motivo del pericolo di morte, che correva. Matteo Spinelli più di ogni altro deveci in questa ricerca servir di scorta. Nel suo giornale egli scrive: *alli 29. di detto mese* (cioè di Novembre) *si è saputa*, (cioè in Giovenazzo distante da Capitanata da circa 45. miglia) *la novella, che l'Imperadore sta malato. Al primo Dicembre quelli, che passarono per Giovenazzo dissero, che l'Imperadore sta malissimo. Alli 9. si sparse fama, ch' era fuor di pericolo*; e quindi soggiugne, *che alli 13. era già morto* (1). Se dunque nel dì primo di Dicembre si dicea *malissimo* in Giovenazzo, e nel dì 9. *fuor di pericolo*, è facile il credere, che peggiorando l'Imperadore sempre più dopo il dì primo di Dicembre, fossesi indotto nel giorno terzo dello stesso mese a soscrivere il testamento, siccome si ha ne' due testi citati.

In quanto alle disposizioni testamentarie, dico, che il testo del testamento dell' Archivio Barese è libero dalle varianti, che fanno stomaco presso il Carusio, Martene, Muratori, Capecelatro, ed altri, nulla dicendo degli estratti del Goldasto, del Baronio, e di Matteo Paris. Le sottoscrizioni de' testimonj, e del Notajo sono eguali in numero agli enunciati testimonj nel corpo del testamento; giacchè in tutte le altre copie i nomi de' testimonj sono mancanti o nella

(1) Matteo Spinelli *ibid.*

enunciazione, o nella sottoscrizione.

Pertanto il sunto Barese essendo ben segnato in quanto alla data del tempo, intiero in quanto alla disposizione, ed avendo uniformi l'enunciazione e sottoscrizioni, non può esitarsi a concludere, che il medesimo ci dia il vero testo del Fridericiano testamento, tanto nelle altre copie guasto, e corrotto.

Or, che abbiamo indagato quali siano le migliori copie del testamento dell' Imperador Federico II., riuscirà agevol cosa divisare colla loro scorta, se tra i confini del Principato di Taranto in detto testamento da Federico confermato a Manfredi, era compresa la Terra di Cupertino. In fatti il Principato Tarantino fu dall' Imperador Federico fissato tra questi confini; primo dalla porta di Roseto a mezzodì nel mar Jonio, e golfo di Taranto, secondo dalla fonte del fiume Bradano ad occidente dagli Appennini infra terra, terzo dalla marina di Polignano, e da Polignano istesso in Terra di Bari a settentrione, quarto dall' intiera marina di Polignano fino alla porta di Roseto ad oriente, quinto da tutte le Città, Terre, Casali, e Castelli posti tra cotesti confini. Egli però sembra, che i tre Contadi di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina nello stesso testamento da Federico lasciati a Manfredi, fossero di nuova giunta agli antichi confini del Principato di Taranto, già tenuto da Boemondo, da Guglielmo il malo, da Simone di lui fratello naturale, e dall'istesso Manfredi pria del paterno testamento.

Per provare colla brevità, e chiarezza maggiore quanto noi abbiamo asserito, fa d' uopo mettere sotto l'occhio del Lettore le parole del testamento Fridericiano, come si leggono nel sunto dell'Archivio Barese, e nel-

e nelle migliori copie del testamento dell' Imperador Federico II. date dal Carusio, dal Martene, dal Summonte, e dal Capecelatro. *Item concedimus , & confirmamus dicto Manfredo filio nostro , videlicet* 1. *a Porta Roseti* 2. *usque ad ortum fluminis Brandani cum Comitatibus Montis Caveosi Tricarici , & Gravinæ* 3. *prout Comitatus ipse protenditur ad maritimam Terræ Bari usque ad Polymnianum , & ipsum Polymnianum.* 4. *cum terris omnibus a Polymniano per totam maritimam usque ad dictam Portam Roseti* 5. *videlicet Civitatibus, Castris, & Villis infra Contentis, cum omnibus justiciis, pertinentiis, & rationibus omnibus tam ipsius Principatus* 6. *quam Comitatuum prædictorum* .

Posto dunque in mezzo il testo colle divisioni in quello da noi fatte, e seguendo la Carta Geografica del Regno di Napoli fatta dal Sig. Robert Geografo ordinario del Re di Francia , e quella ben anche fatta fare in Francia dall' Augusto nostro Monarca Ferdinando. IV. sotto la direzione del dotto Abate, e Consigliere del Tribunal del Commercio D. Ferdinando Galiani, eccoci a provare il nostro assunto.

Tra' confini degli antichi Bruzii, e Lucani, o sia della presente Calabria, e Basilicata vedesi il *Capo di Rosito*, la Torre di Rosito posta su'l detto Capo di Rosito, e la Terra di Rosito posta sul Capo, e vicino alla Torre di Rosito . Questo è 'l primo confine del Principato di Taranto fissato dall' Imperador Federico II. nella parte Meridionale del Golfo di Taranto nel Mare Jonio, dicendo *videlicet a Portu Roseti* .

Ma perchè l' istesso Imperadore voleva incluso nel Principato di Taranto i tre Contadi di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina , quindi è , ch' egli con tutta la geografica diligenza porta il lettore del suo testamen-

mento non già all' imboccatura in Mare , o sia foce del fiume Bradano *ad ostium*, come alcuni scioccamente han creduto; mentre i tre Contadi non sono , nè furon mai posti intorno alla detta foce del Bradano , ma alla fonte , che scaturisce negli Appennini , che dividono la Basilicata dalle Terre di Bari , e di Otranto , e perciò accuratamente disse l' Imperadore *usque ad Ortum* (non *ad ostium*) *fluminis Brandani* . Tanto più , che questo secondo confine non è posto al Mare , come quello *a porta Roseti* , ma è il confine più interno Occidentale mediterraneo. E perchè sbagliar non si possa questo confine l' Imperadore vi aggiunse una caratteristica , che con chiarezza lo dimostra, poichè soggiunge intorno alla designata fonte del Fiume Bradano *ad ortum Fluminis Brandani* ritrovarsi i tre Contadi di Montescaglioso , Tricarico , e Gravina , ch' egli voleva nuovamente aggiunti al Principato di Taranto , de' quali tre Contadi il primo è il più Orientale , il secondo è il più Occidentale , e il terzo è il più Settentrionale relativamente alla detta fonte del Fiume Bradano : *cum Comitatibus Montis Caveosi* , *Tricarici* , *&* *Gravinæ* .

Fissati i confini Meridionale, ed Occidentale, passa l'Imperadore ad additarci il Settentrionale . Egli lo fissa dalla banda del Mare superiore , o sia Adriatico , e perciò fissalo a *Polignano* in Provincia di Bari ; che val quanto dire dalla fonte del Fiume Bradano , o sia da Contadi di Montescaglioso , Tricarico , e spezialmente di Gravina porta il lettore a Polignano, includendoci lo stesso Polignano colla sua marina in Terra di Bari ; ch' è la parte più settentrionale del Tarantino Principato *prout comitatus ipse* (cioè di Gravina , ch' è posto nella stessa Provincia di Terra di

Bari)

Bari) *protenditur ad maritimam Terræ Bari usquè ad Polymnianum , & ipsum Polymnianum* .

Restava a fissarsi il quarto confine , cioè l' *Orientale* , e siccome l' Imperadore *a Portu Roseti* , ch' è il confine Meridionale, ha portato il lettore *usque ad ortum Fluminis Brandani* , ch'è il confine Occidentale , e di là *ad maritimam Terræ Bari usque ad Polymnianum* , ch'è il confine settentrionale , così al presente lo porta da Polignano per tutta la Marina , ch'è all'Oriente riconducendolo alla Porta di Roseto , che fu il principio de' confini da designarsi ; includendo in questa marina , ch' è il detto confine *Orientale* , tutti i Paesi , che su la stessa Marina girando da Polignano alla Porta di Roseto s' incontrano , cioè *Monopoli* , l' antica *Egnazia* , *Brindisi* , *Otranto* , *Capo Japigio* , *oggi Capo di S.Maria* , *o de finibus Terræ* , *Gallipoli* ; quindi Taranto in mezzo al Golfo del suo nome , *l' imboccatura in mare del Bradano* , *e 'l Capo di Roseto* . Ecco le parole dell' Imperadore chiarissime : *& ipsum Polymnianum cum terris omnibus a Polymniano per totam maritimam usque ad dictam Portam Roseti* .

Designati i quattro confini con tutto il giro all' intorno del Principato di Taranto , l' Imperadore non eccettuando alcun luogo di quei compresi tra questi confini , e circonferenza , include tutte le Città , Castelli, e Ville con tutte le giustizie , pertinenze , e ragioni, che vi sono contenute nel mediterraneo paese del Principato di Taranto , e de' tre Contadi . Così egli dice: *videlicet Civitatibus* , *Castris* , *& Villis infra contentis cum omnibus justitiis* , *pertinentiis* , *& rationibus omnibus tam ipsius Principatus* , *quam Comitatum prædictorum* .

Ho sempre creduto , che i tre Contadi di Montescaglioso,

so, Tricarico, e Gravina non fossero stati dell' antica pertinenza del Principato di Taranto, ed inclusi in quello. Le ragioni di questo mio pensare sono degne della riflessione del lettore. Se l'Imperadore volea nominare tutti i Contadi inclusi nel Principato di Taranto, oltre Montescaglioso, Tricarico, e Gravina, dovea per ogni ragione far menzione di due nobilissimi Contadi principalmente di Conversano, e di Lecce, i quali due Contadi fin da quando il Principato di Taranto fu per la prima volta in mano di Boemondo figliuolo di Roberto Guiscardo, e di Alverada furono nel detto Principato inclusi. E pure l'Imperadore di essi non dice parola, credendoli ben espressi col dire *Civitatibus*, *Castris*, *& Villis infra contentis*, cioè trai quattro confini stabiliti, mentre di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina ne fa menzione speciale. Dunque deesi dire, che questi tre Contadi fossero di nuova giunta, dicendo perciò *cum Comitatibus Montiscaveosi*, *Tricarici*, *& Gravinæ*. Di più lo stesso Imperadore distingue chiaramente le Città, Casali, e Castelli, giustizie, pertinenze, e ragioni de' tre Contadi di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina, dicendo *Civitatibus*, *Castris*, *& Villis infra Contentis cum omnibus justitiis*, *pertinentiis*, *& rationibus omnibus tam ipsius Principatus* (ecco divide) *quam Comitatuum prædictorum*, la qual cosa con espressa distinzione positiva non avrebbe designato l'Imperadore, se il Principato di Taranto fin dal principio avesse in se contenuti i cennati tre Contadi. Si deve dunque concludere, che i medesimi furono nuova giunta del Principato Tarantino, col quale non ancora faceano un sol corpo, siccome all'opposto con esso Principato Tarantino facevano un sol corpo i detti due

due Contadi di Lecce, e di Converſano. Or ognuno ſa, che Cupertino è diſtante da Lecce otto ſole miglia, e per conſeguenza non può dubitarſi, che la detta terra ſia compreſa nel Contado di Lecce, e per eſſo nel Principato di Taranto, e perciò poſſeduta da Manfredi prima della morte dell' Imperador Federico ſuo padre, fin da che fu inveſtito del Principato Tarantino. La coſa parla da ſe ſteſſa, e non ha meſtieri di maggior dilucidazione.

Da quanto fin quì ſi è detto reſta provato con chiarezza, 1. che il confine Meridionale del Principato di Taranto fu la Porta di Roſeto; 2. L' Occidentale fu la fonte, e ſcaturigine del Fiume Bradano ſu gli Appennini; 3. Il Settentrionale fu Polignano poſto alla Marina di Terra di Bari; 4. L' Orientale fu tutta la Marina da Polignano fino alla Porta di Roſeto; 5. Il contenuto in detto Principato furono tutte le Città, Caſali, e Caſtelli, poſti tra queſti confini; 6. Finalmente che i tre Contadi di Monteſcaglioſo, Tricarico, e Gravina, come diviſamente dal Principato di Taranto nominati, furono una nuova giuntà al Principato iſteſſo.

Sarebbe uopo far qualche rifleſſione ſulle varianti del teſto da Noi propoſto ſul principio per far vedere, che i confini del Principato di Taranto debbano eſſer fiſſati non diverſamente da quello, che noi abbiam fatto. Ma poichè ciò ſarebbe aſſai lungo lavoro, quindi mi reſtringo ſoltanto a riflettere ſu di tre varianti, che potrebbero recar impaccio al lettore. Primieramente in alcune copie leggeſi *a Portu Roſeti*, e non *a Porta Roſeti*. Ma chi ſa, che Roſeto è poſto ſul Capo Roſeto ancora intende ſubito, che o ſi legge *a Portù*, ovvero *a Porta*, ſiamo allo ſteſſo, purchè ſempre ſi abbia Roſeto, a cui apparteneva tanto la

porta, quanto il porto. In secondo luogo in alcune copie in iscambio di *Montiscaveosi* leggesi *Montis Canusi*, la qual lezione se fosse vera, e dovessesi ritenere, noi andremmo già a portare il confine Occidentale del Principato di Taranto al Fiume Ofanto. Ma chi sa, che Canosa non fu mai posta *ad ortum fluminis Brandani*, come vi era *Monscaveosus*, si accorge subito, che la vera lezione del testo sia *Montiscaveosi*, e non già *Montiscanusi*, tantopiù che non si trova presso alcuno Scrittore nominata l'antichissima, e nobile Città di Canosa coll'aggiunta di Monte *Monscanusius*, come costantemente presso tutti gli Scrittori si legge detto Montescaglioso, *Monscaveosus*, e non *Caveosus* assolutamente. Finalmente quel *Polymnianum* in alcune copie è detto *Palinarium*, in altre *Polinianum*, le quali due varianti designando Paesi, che non furono mai sulla Marina Barese, ognun si accorge, che debbonsi rigettare. Ma questo medesimo *Polymnianum* presso Pietro Giannone leggesi cambiato in *Palinurum*, poichè così egli ci presenta il testo: *a portu Rositi usque ad ortum fluminis Brandani, cum Comitatibus Montiscaveosi, Tricarici, & Gravinæ, prout Comitatus ipse protenditur a maritima Terræ Bari usque ad* Palinurum, *cum Terris omnibus à* Palinuro *per totam maritimam usque ad dictum Portum Roseti*. Per rigettare questa, dirò pure sconnessa variante lezione, in primo luogo dimando a Pietro Giannone, onde mai abbia egli preso questo testo così cambiato? Se da Capecelatro, com'è il vero, ed egli confessa nella Storia Civile del Regno di Napoli (1), presso il detto Capecelatro non leggesi *Palinu-*

(1) *Lib.* 17. *cap.* 6.

linurum , ma *Polinianum* ; se poi avesse avuto sotto l'occhio altra copia , dir lo dovea , per toglier da mezzo ogni ambiguità a chi ricorrendo al Capecelatro da lui citato non trovava il testo nell'istesso modo, ch'egli ce lo ha dato. Ma è degno di compatimento il Giannone , ai tempi del quale la scienza diplomatica era nascente . In secondo luogo ammessa per poco questa Giannoniana variante , di grazia ove noi andiamo a fissare il confine del Principato Tarantino ? Sa ognuno , che Capo Palinuro è posto alla Marina non di Terra di Bari, ma del Principato citra tra il Golfo di Policastro, e il Golfo di Salerno . Se Palinuro dunque fosse uno de' confini del Principato di Taranto si avrebbe il Principato di Taranto non incluso nel Principato di Taranto intieramente, ma per Principato di Taranto aver si dovrebbe buona parte della Basilicata , una porzione del Principato Citra, e tutte due le Calabrie . Si può credere un errore più madornal di questo ? Non giudichi alcuno esser questo un mio parlar enfatico, poichè col testo Giannoniano mostrerò al mio lettore il Principato di Taranto coll' istessa Città di Taranto fuori del Principato di Taranto; e per Principato di Taranto inteso secondo Giannone tutt'altro da quel , che fu il Principato di Taranto . Alle pruove . Primieramente egli fissa il primo confine *a Portu Rositi*, che come abbiam detto è nel confine della Calabria, e Basilicata . Indi camina *ad ortum fluminis Brandani* con i tre Contadi di Montescaglioso , Tricarico , e Gravina insino alla Marina di Terra di Bari ; di là salta *usque Palinurum* comprendendo porzione di Terra di Bari, di Basilicata , e di Principato Citra. Finalmente da Capo Palinuro girando tutta la Ma-

 rina

rina infino a Capo Róſeto *cum terris omnibus a Palinuro per totam maritimam uſque ad dictum Portum Roſiti* comprende intieramente le due Calabrie . Ma intanto ov' è Taranto ? Certamente Taranto è poſto fuori di tutti queſti confini , e perciò in queſto modo darebbe il titolo ad un Paeſe da ſe diſtante, mentr' eſſo ſi troverebbe tra Paeſi, che al ſuo Principato in nulla ſi appartengono . Baſta dare un occhiata ſopra qualunque Carta Geografica col teſto Giannoniano avanti per oſſervare quanto Giannone aveſſe errato nell' emendare il teſto del Capecelatro , dandoci *Palinurum* per *Polinianum*.

Ogni altra coſa , che quì ſi aggiungeſſe, ſervirebbe più ad oſcurare , che dilucidare la materia , e perciò *verbum non amplius addam* .

C A P. IV.

Pietà di Manfredi verſo la Collegiata di Cupertino , ed altre Chieſe vendicata dalle calunnie de' Guelfi .

Dileguate le obbiezioni dall' Avverſario propoſte, reſta dimoſtrato, che nel 1235. Manfredi era in età adulta, e capace di fondar Chieſe, e che il medeſimo era in quel tempo poſſeſſore del Principato di Taranto, e che dentro i ſuoi confini era compreſa la Terra di Cupertino. Laonde par , che non reſti dubbio ſulla veracità della lapide ancora in detta Chieſa eſiſtente, la quale ci ammoniſce , che Manfredi fu riedificatore, e dotatore della medeſima. Quantunque però il Veſcovo di Nardò da quanto ſi è diviſato ſia vinto, e conquiſo, pur egli qual novello Anteo, che dalla terra, ove giace, prende nuova forza, viene ad aſſa-

assalirci con maggior vigore. Siccome le politiche circostanze, in cui ritrovossi l' infelice Re Manfredi, portarono, ch' egli avesse nemico l'ordine Ecclesiastico, così è avvenuto, che della sua fama, e religione sia corsa fama sinistra e avversa. Fondato su queste buggiarde voci il detto Prelato non può risolversi a credere, che Manfredi Principe nella Religione non troppo accreditato si piegasse a profondere i suoi tesori nella fondazione, e dotazione della Collegiata di Cupertino. Ma s' è pur troppo nota l' animosità, con cui i Romani Pontefici perseguitarono la famiglia Sveva fino a vedere crudelmente estinto l'ultimo suo rampollo, a che opporre dicerie de' nemici, le quali sogliono esser dettate più dall' amor della vendetta, che dalla verità? Ma io a queste calunnie metterò in contrapposto non i detti dei fautori di Manfredi, i quali comprovano la religiosità del suo animo pietoso verso le Chiese, ma documenti incontrastabili. Il Tutini (1) rapporta un privilegio, che Manfredi nel 1256. anno, in cui era nelle maggiori contese col Pontefice Romano, spedì all' Abate Pinciano, e Monaci del suo Monistero sito nel distretto di Taranto, a'quali dà la facoltà di poter liberamente gli animali di esso Monistero pascolare ne' territorj demaniali del suo Principato. Il privilegio, con cui Manfredi nell'anno 1258. dichiarò la Chiesa Palermitana capo di tutte le Chiese Siciliane, ci fa bastantemente conoscere la cura, che quel Sovrano avea di tenere in buon ordine, ed in buona disciplina le Chiese (2). E nello stesso

(1) Nel discorso de' Contestabili del Regno *pag.* 56.
(2) Di tal Diploma fa menzione l' Inveges nel suo apparato degli Annali di Palermo *cap.* 1. *num.*4.

stesso anno 1258. egli spedì altro privilegio, con cui all' Ospedale della SS. Trinità di Palermo confermò la barca concessagli da Federico suo padre esente, ed immune da ogni dazio, e gabella. Dichiarò ancora con altro privilegio tutti i Cavalieri dell' Ordine Teutonico, che aveano in cura il detto Ospedale della SS. Trinità esenti da ogni peso fiscale. Nel 1262. confermò tutti i privilegj da' Re predecessori conceduti al detto sacro luogo, e degne d'un animo troppo pio, e religioso, sono le parole del suo Diploma: *Manfridus Dei gratia Rex Siciliæ. Inter cætera pietatis opera, quibus Regiam intendere condecet Majestatem, illud specialiter dignum æternæ retributionis præmio creditur, si sacrosanctas personas Deo famulantes in eis pia consideratione respicimus, & ut ab omni vexationis molestia conquiescant, ex collata nobis Regia dignitatis potentia sollicite procuramus &c.* (1). Potea un S. Luigi Re di Francia scrivere con maggiori sensi di pietà? Da questi fatti superiori ad ogni velenosa calunnia, con cui a torto viene lacerata la fama di Manfredi, e particolarmente da' Guelfi, chiaramente apparisce quanto pio, e religioso fosse l'animo di quel Principe, onde non solo non è inverisimile, ch' egli fondasse, e dotasse la Chiesa di Cupertino, che anzi dobbiamo crederlo per cosa indubitata, siccome attestano le sue insegne, ed iscrizioni.

In comprova di quanto nelle lapidi si legge circa la fon-

---

(1) *Antonii Mongitoris Sacræ Domus Mansionis SS. Trinitatis Militaris Ordinis Theutonicorum Urbis Panormi monumenta Historica cap. 4. pag. 29. e 30.* presso il Burmanno *vol.* 14.

fondazione dal Re Manfredi fatta della Chiesa di Cupertino, addurremo il sigillo, e le imprese del Capitolo di detta Chiesa. Consistono le medesime in tre frutta di pino col diadema al di sopra (1), dal che ognun vede, che le imprese del Capitolo sono parte del Reale stemma della Casa Sveva. Nè quel Capitolo certamente avrebbe assunte le Reali imprese, se non avesse riconosciuta la Real Casa Sveva per fondatrice della sua Chiesa. E ciò più chiaramente apparisce a chi riflette alla gelosia, con cui si custodivano gli stemmi, e alle controversie, che solevano insorger fin tra' privati, perchè uno non assumesse le armi dell' altro. Onde non può dirsi, che il Capitolo di Cupertino si arrogasse le Reali imprese della Casa Sveva, se non in ricognizione, e memoria della fondazione fatta della sua Chiesa dal Re Manfredi.

Non debbo però quì dissimulare le obbiezioni, che dal Vescovo si affacciano contro coteste imprese del Capitolo di Cupertino, ch' egli pretende essere simili a quelle dell' Università di quella Terra, e non già parte dello stemma della Real Casa Sveva. Ha l' Università di Cupertino per imprese un albero di pino colle due lettere C. P., che indicano *conventio populorum*, cioè unione de' popoli, i quali in Cupertino convennero far domicilio dopo l'incursione de' Barbari distruttori delle vicine Castella. Ma ognuno comprende, che il pino è molto differente dalle sue frutta, le quali non sono nelle insegne di quel Comune; e le quali all' incontro fanno parte dello stemma della Real Casa Sveva. Oltre a ciò non poteva il Capitolo

(1) *Fol.* 123. 122. 136. *a t. vol.* 2.

lo una colle frutta di pino assumere nelle sue armi il diadema senza averne da' Principi Svevi avuto il permesso. Vero è però, che il Vescovo si è sforzato di provare, che la Real Corona non si ritrovi in tutte le imprese del Capitolo, ma non perciò può negare, che nelle imprese più vetuste, e nello stesso sigillo del Capitolo vi sia la Real Corona (1), siccome viene confermato da tutti i testimonj esaminati sull' ottavo articolo. E poco monta, che il sigillo esibito dall' Arciprete di Cupertino quantunque conforme a quello del Capitolo, pure non abbia al di sopra la Real Corona, mentre il menzionato Arciprete in questa causa ha sempre oppugnate le Sovrane Regalie, ed ha difeso le pretensioni del Vescovo (2), e perciò ha potuto a suo talento cambiare il sigillo. Vanamente dunque il Vescovo ha preteso confondere le insegne dell'Università con quelle del Capitolo, le quali chiunque ha occhi in fronte vede essere parte delle Reali imprese Sveve da esso Capitolo assunte in memoria dell'edificazione, e dotazione di quella Chiesa fatta da Manfredi. Non so poi a quale oggetto ha il Vescovo ancora fatto estrarre le insegne di varie famiglie, che hanno nella Chiesa di Cupertino Cappelle gentilizie, o Beneficj, s'egli le ha esibite per confonderle collo stemma della Real Casa Sveva, o per far vedere, che quel Tempio era forse un'Accademia dell' arte Blasonica, fa uopo dire, ch' egli supponga essere i nostri Tribunali un terreno proprio da piantar carote più grosse della torre degli asinelli di Bolo-

(1) *Fol.* 123. 122. 136. *a t. vol.* 2.
(2) *Fol.* 248. *a t.* 318. *ad* 333. *vol.* 1.

logna, ma di quanto egli vada errato l' esito il dimostrerà.

E che Manfredi edificasse quella Chiesa, ne abbiamo chiari documenti, oltre alla menzione fattane dal Vescovo Sanfelice nella suddetta lapide. Esistono ancor oggi gli atti della visita, che il suddetto Prelato Sanfelice fece in Cupertino a' 10. di Novembre dell' anno 1710., ivi descrivendo egli la Cappella di S. Sebastiano dice: *Antea ibi non aderat aliter Cappella, sed quædam porta Ecclesiæ, super qua reperiebatur inscriptio quædam posita a Principe Manfredi Cupertini Domino, quæ dicebat*: D. O. M. MANFRIDUS TARENTI PRINCEPS DICAVIT ANNO 1235. (1).

Come il Vescovo è insorto contro le altre lapidi, così parimente attacca di falsità la presente iscrizione sul motivo, che la medesima ritrovasi nell' indicata visita del Sanfelice trascritta sopra due versi cancellati; e per essere di carattere più minuto. Ma siasi come si vuole, di grazia, Monsignor mio caro, in potere di chi sono stati gli atti della visita del Sanfelice? Non potrete certamente negarmi, che i medesimi siano sempre stati custoditi nell'Archivio Vescovile di Nardò, ove certamente per lo buco della toppa non potevano penetrare i Preti Cupertinesi, ed aggiungervi l' indicata iscrizione, onde convien dire, che la medesima dallo stesso Cancelliere della visita vi fu sopraggiunta. E che così andasse la bisogna ce lo dimostrano gli Scrittori contemporanei. Il P. Serafino Montorio nel suo Zodiaco di Maria stampato nel 1715. parlando della miracolosa immagine della Vergine del-

K le

(1) *Fol. 60. vol. 1. fol. 85. vol. 2.*

le Nevi, che adorasi nella Collegiata di Cupertino, dice (1), che la medesima *fu dipinta a tempo de' Normanni per ordine del Re Ruggiero, quando assediò Lecce, abitando egli coll' esercito in Cupertino; e da Manfredi Svevo fu riposta in detta Collegiata, fatta perciò riedificare da lui, essendo Principe di Taranto, e Conte di Cupertino, come si cava da pubblica iscrizione posta nel detto Tempio, che dice:* MANFREDUS TARENTI PRINCEPS COMES CUPERTINI DEIPARÆ VIRGINI AD NIVES DICAVIT, ANN. 1235. Nè ciò da quello Scrittore si dice di suo capriccio, mentre egli stesso ci avverte, che tali notizie sono *estratte dalla relazione del Vescovo come sopra*, intendendo rapportarsi alla *pag.* 508., ove è scritto: *Fanno memoria di quanto si è detto primieramente il P. Fr. Luigi Taselli . . . ed altri; e così una relazione del suddetto Monsignor Sanfelice data alli* 8. *di Aprile* 1711. *per mano del P. Fr. Tomaso Maria Sanfelice suo fratello del nostro Ordine, e figlio di questo nostro Convento di S. Maria della Sanità di Napoli, e Maestro del Sagro Collegio di questa istessa Metropoli*. Ecco dunque, che il Vescovo Sanfelice un anno dopo della visita conferma non in una maniera vaga, ma per mezzo di sue relazioni la controversa iscrizione. Chi dunque potrà sospettare, che la medesima sia stata negli atti della visita furtivamente poscia sopraggiunta?

Pertanto se secondo questa lapide il Re Manfredi consacrò alla Vergine quel tempio, ciascun vede, ch'egli ne fu l'edificatore. Ma quando pure dall'Avversario voglia ciò porsi in dubbio, non potrà certamente smen-

(1) *Pag.* 516.

ſmentirſi, che Manfredi la dotaſſe, ſiccome nella ſua lapide ancor oggi eſiſtente leggeſi. E per coſtituire il Padronato non può eſſervi miglior titolo della dotazione. Ecco dunque, che al Re Manfredi, come a dotatore ſpettò il Padronato della medeſima traſfuſo a' Monarchi ſucceſſori.

C A P. V.

Prerogative della Collegiata di Cupertino.

CErtamente dall'eſſere la Chieſa di Cupertino ſtata riedificata, dotata, e tanto diſtinta dal Re Manfredi, ci ſi fa credere, che meritaſſe la medeſima quelle tante prerogative, di cui era una volta fornita, come d'avere il ſuo Arciprete la giuriſdizione civile, e criminale, di eſercitare le funzioni Epiſcopali, di non riconoſcere l'autorità di alcun Veſcovo (1). E ſebbene oggi la ſuddetta Chieſa abbia perduta la giuriſdizione, e ſia ſoggetta al Veſcovo di Nardò, pure ritiene un' ombra degli antichi privilegj, e della ſua primiera libertà, mentre ancor oggi l'Arciprete ritiene tutte le inſegne Epiſcopali.

Egli celebrando è veſtito nel Presbiterio dal Maeſtro di cerimonie, è aſſiſtito dal Diacono, e Suddiacono, e da ſette Canonici ornati di cappa magna, e non ſolo fuori delle funzioni, ma eziandio nella ſteſſa Meſſa tanto ſolenne, che privata porta l' anello gemmato, come concordemente depongono tutti i teſtimonj eſa-

K 2 mi-

(1) *Fol. 94. a t. 97. a t. 102. ad 104. a t. vol. 2.*

minati sul sesto articolo (1), le quali prerogative fanno chiaramente comprendere essere l'Arciprete di Cupertino costituito in istato Prelatizio, il che particolarmente lo conferma l'anello, che compete a i soli Prelati, o agli Abati esenti, e non soggetti all' altrui giurisdizione, come prova eruditamente l'Alteserra (2), Gonzalez (3), Thomasino (4), e Van-Espen (5). Lo stesso Arciprete nel benedire il popolo col Venerabile fa tre croci (6), la qual cerimonia liturgica da' Canonisti è annoverata tra gli ornamenti, e le prerogative Vescovili (7). Nelle processioni il Capitolo Cupertinese innalza due croci senza vessillo (8), il che è contrassegno di esenzione, e libertà (9). E finalmente lo stesso Capitolo è esente da ogni Canonico tributo, che dalle Chiese Diocesane suole pagarsi alla Mensa Vescovile in segno della loro

(1) *Fol.* 27. *a t.* 23. *a t.* 39. *a t.* 48. *a t.* 52. *a t.* 59. *a t.* 64. *a t. vol.* 2.

(2) *In Decretal. Innoc. III. in cap. Clerici circa fin. de vita, & honestate Clericorum.*

(3) *Ibid. sub num.* 13.

(4) *De benefic. part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 58. *n.* 3.

(5) *In jus Ecclesiæ univers. part.* 1. *tit.* 15. *cap.* 3. *sub n.* 16.

(6) *Vol.* 2. *ib.*

(7) *Van-Espen in jus Ecclesiæ univ. part.* 1. *tit.* 31. *cap.* 6. *n.* 8. *Pignatelli consult.* 117. *nu.* 58. *t.* 10. *Rota Rom. in Carrien. jurisdict.* 26. *Junii* 1702. §. *quod convincitur etiam &c.*

(8) *Vol.* 2. *ib.*

(9) *Barbos. in sum. Apostolic. collectan.* 234. *nu.* 7. *Pignatell. consult. canonic.* 58. *n.* 12. *to.* 6.

ro ſoggezione, anzi egli in tutte le Chieſe tanto ſecolari, che Regolari di quel diſtretto eſige la quarta *funerum*, e quantunque i precedenti Veſcovi ne lo abbiano voluto ſpogliare, pure per ſolenne ſentenza della Rota Romana reſtò vana tale loro pretenſione (1). Tal' eſazione dunque della quarta *funerum*, che malgrado la reſiſtenza de' Veſcovi di Nardò ſi fa giuridicamente dal Capitolo Cupertineſe, è un veſtigio permanente della ſua primitiva libertà, ed antica giuriſdizione (2). Ma che occorre andare appreſſo ad indizj, quando l'antica lapide, ch'eſiſteva nella ſteſſa Collegiata di Cupertino, e tolta da'Preti fautori della giuriſdizione Epiſcopale eſpreſſamente diceva eſſere quella Chieſa *nullius Diœceſis?*

Non ſi ſtancherà quì il Veſcovo di eſclamare, che non può, nè deve la Collegiata di Cupertino preſumerſi di eſſere mai ſtata eſente dalla giuriſdizione de' ſuoi predeceſſori come quella, che ſempre è ſtata dipendente dalla Chieſa di Nardò dal 1090. fino al giorno d'oggi. Ma per non eſſere abbagliati dal vanto di poſſeſſo ſi vetuſto eſaminiamo di qual natura ſiano coteſti atti poſſeſſivi, che per lo ſpazio di otto ſecoli, e più aſſeriſce l'Avverſario avere i Veſcovi di Nardò eſercitato ſulla noſtra Chieſa. Il Canonico Gaudiano Cancelliere della Curia di Nardò, e cuſtode dell' Archivio Veſcovile in tempo di Monſignor Sanfelice eſtraſſe per quanto ſi aſſeriſce la copia di due carte, che ſi dicono ſpettare al 1090., ed eſiſtenti

(1) *Fol.* 148. *ad* 149. *vol.* 2.
(2) *Barboſa de offic. & poteſtat. Epiſc. alleg.* 86. *a n.* 1. *ad* 7. *Rot. Roman. dec.* 1072. *n.* 2. *& ſeq.*

ti in quello Archivio, nelle quali si enumerano tutte le Chiese, che nella festività dell' Assunta prestavano omaggio agli Abati Aimoino e Pagano, sotto la giurisdizione de' quali era allora la Chiesa di Nardò non ancora eretta in sede Vescovile, e tra gli altri, che dar doveano ubbidienza, si annovera l'Arciprete e il Clero di Cupertino. Di tale copia fatta dal Gaudiano si è oggi esibita altra copia (1), e con essa si pretende provare la soggezione, in cui era nel 1090. la Chiesa di Cupertino. Ma dal non vedersi esibiti gli originali, che nel primo estratto si dicono esistenti nell' Archivio, ognun vede qual fede possa meritare una copia di copia. Ma ancorchè tal monumento si voglia avere per autentico, non perciò se ne può dedurre la pretesa soggezione della nostra Chiesa, perocchè quantunque si asserisca, che il Clero Cupertinese dovea prestare ubbidienza, non perciò si dice, che l'abbia data, nè può prendersi per un atto positivo una mera assertiva. E di qual peso siano le assertive di coteste carte può dedursi, dalle seguenti parole, che si leggono nel fine della carta dell'Abate Pagano: *Et post prandium ab omnibus supradictis Abbatibus Granciarum, & Monasteriorum, necnon a Cleris & a Populo Neritoni solvuntur decimæ Ecclesiasticæ majori Æconomo majoris Ecclesiæ, qui illas recipit nomine supradicti Abbatis in claustro sui Hospitii*. Secondo l'autorità di tal carta avrebbe dovuto il Clero di Cupertino pagare le decime alla Chiesa di Nardò. Ma gli stessi Vescovi di Nardò non possono negare, che la Chiesa di Cupertino è sempre stata

(1) *Fol.* 122. *ad* 123. *vol.* 3.

ſtata eſente da ogni tributo. Ma ſiaſi, che la Chieſa di Cupertino nel 1090. foſſe ſotto la giuriſdizione degli Abati di Nardò. Che vieta perciò, che la medeſima nel 1235. tempo, in cui fu riedificata, arricchita, e dotata da Manfredi, non aſſumeſſe nuova forma, e non foſſe dichiarata immune da ogni giuriſdizione, e munita di quelle prerogative, e di quei privilegj, di cui ancor oggi ſi veggono i veſtigj? E ciò tanto più ſi rende credibile in quanto che quantunque il Veſcovo di Nardò abbia evacuato il ſuo ricco Archivio, non però ha potuto non dico co' monumenti, ma neppure per congetture provare, che in quel tempo foſſe la Chieſa di Cupertino a quella di Nardò ſottopoſta.

Ma ritornando ai preteſi atti poſſeſſivi de' Veſcovi di Nardò ſulla Chieſa di Cupertino, i medeſimi non ricominciano ſe non al 1394., nel qual anno ſi pretende, che l'Abate Matteo Cantore della Chieſa di Nardò e Vicario Generale conferiſſe all' Abate Franceſco di San Biaſe *decimas provenientes annò quolibet de feudo terræ Cupertini Neritonenſis Diœceſis, & alia bona, quæ Abbas Marinus de Sombrino olim in beneficium ab Eccleſia ipſa tenebat* (1). Una tal Bolla di collazione ſpedita dal menzionato Vicario Generale nel 1394. fu nel 1478. eſtratta dal Notajo Tiſio per ordine dell' Abate Bartolomeo di Epiſanio Canonico, e Teſoriere della Chieſa di Nardò, e di tale copia n'eſtraſſe il Cancelliere Gaudiano altra copia, da cui oggi ſi è eſtratta quella, che trovaſi eſibita in proceſſo. Di quale autorità poſſa eſſere coteſta

(1) *Fol.* 123. *a t.* 3. *vol.*

ſta terza copia lo laſcio in conſiderazione di ognuno. Ma chi non vede eſsere il contenuto di tal Bolla falſo, mentre in eſſa ſi conferiſcono le decime del feudo della terra di Cupertino, quando che non ſi ha memoria, che Cupertino ſia mai ſtato feudo della Chieſa di Nardò? Nè punto nuoce, che il Vicario di Nardò dica eſſere la Chieſa di Cupertino nella ſua Diocèſi, perocchè era in ſua balia l' aſſerire quel, che voleva. Di più può ſtare, che la Chieſa di Nardò aveſse in Cupertino un beneficio di ſua collazione ſenza che aveſse giuriſdizione ſulla noſtra Collegiata. Ecco dunque ſvaniti coteſti preteſi atti poſſeſſivi, i quali ancorchè ſi vogliano avere per veri, non perciò coſtituiſcono a favore de' Veſcovi di Nardò un vero poſſeſſo, poichè per dirſi un poſſeſſo legittimo, deve neceſſariamente concorrervi la ſucceſſiva frequenza degli atti poſſeſſivi.

La giuriſdizione, che la Chieſa di Nardò ha eſercitata ſu quella di Cupertino, ebbe origine ne' ſecoli poſteriori, e forſe nel 1412., allorchè l' Abate Epifanio facendo relazione a Giovanni XXIII. della Chieſa di Nardò, e dei luoghi ad eſſa ſoggetti vi compreſe Cupertino; onde non è difficile a congetturare, che nella erezione, che nel 1413. fece quel Pontefice della Chieſa di Nardò in Cattedra Episcopale le ſottometteſſe la Collegiata di Cupertino. E ciò viepiù ſi comprova per eſſere da queſto tempo in avanti ſtata la detta Chieſa ſempre ſottopoſta a' Veſcovi di Nardò. E forſe da queſta ſteſſa epoca incominciarono i Veſcovi di Nardò a proccurare di privare la Chieſa di Cupertino di tutte le ſue antiche preminenze, le quali ancor oggi la medeſima ritiene in ſegno della ſua antica libertà. Ma ſono ſempre riuſciti vani i loro

loro tentativi, e particolarmente gli sforzi fatti per ispogliarla della quarta *funerum*, la qual prerogativa solo basta per dimostrarci lo stato della sua primiera libertà.

Cotesti vestigi ancora permanenti dell' antica libertà ed esenzione della Collegiata di Cupertino sono bastanti ed efficaci per rimettere quel Clero negli antichi suoi diritti ora, che quella Chiesa deve restituirsi ai nostri Sovrani come patroni e fondatori della medesima. Nè occorre, che il Vescovo si faccia scudo del possesso, ed opponga il Regio *exequatur*, in virtù del quale egli, ed i suoi predecessori hanno usata l' Episcopal giurisdizione non meno in Nardò, che in Cupertino, e in tutta la Diocesi. Perocchè qualunque facoltà abbiano essi acquistata sulla Collegiata di Cupertino o per unione, o per concessione Pontificia, o per uso, o per qualunque altro titolo, è vano ogni loro dritto, perchè usurpato *inaudito patrono*. E rispetto ai Regj diritti de' padronati ultimamente l' autorità Sovrana con Real Carta de' 10. Febbrajo 1772. emanata per la prima Segreteria di Stato in occasione della celebre causa della Trinità di Mileto ha solennemente deciso sulle Bolle di unione, o traslazione, non bastare l' *exequatur*, e tanto meno *un exequatur implicito*, ma esser necessario l' assenso in forma specifica solennemente emanato dal trono; e con altro Real Rescritto degli 8. Agosto 1771. dato fuori dalla stessa prima Segretaria di Stato per lo Baliaggio di Putignano resta con Real determinazione per punto generale stabilito, che il Regio Assenso, e tutto quello, ch' è Regalia non si possa supplire nè per tempo, nè per congettura; ma deve essere solenne e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale, e nudo.

L E se

E se il possesso, e la giurisdizione da' Vescovi usata sulla Collegiata di Cupertino punto non nuoce per istabilire sulla medesima il Real Padronato, e per rimetterla oggi nel suo primiero stato di libertà; molto meno nuocer debbono gli atti possessivi dalle private famiglie usati nella stessa Chiesa con erigervi varj beneficj, e con provvedere a' medesimi. Nè occorre, che il Vescovo meni vampo di coteste Cappelle gentilizie, le quali non escludono nè la Regia fondazione, nè il Real Padronato, ma solo comprovano quanto miseramente quella Chiesa sia stata esposta alle altrui usurpazioni.

C A P. VI.

Munificenza de' nostri Serenissimi Sovrani verso la Chiesa di Cupertino.

OLtre alle Reali rendite concedute dal Re Manfredi, delle quali ora non si ha notizia, possiede la Chiesa di Cupertino molti corpi provenienti dalla munificenza de' nostri Sovrani, in virtù de' quali sempre più si conferma, che i nostri Principi siano stati dotatori della medesima. Pirro del Balzo Principe di Altamura a' 27. Giugno 1483. spedì privilegio alla Chiesa e Capitolo di Cupertino, con il quale gli concesse la metà delle ridecime del feudo di Casole, e gli confermò l'intiere ridecime de' Feudi di Bossentino, e di Cupertino (1), le quali forse gli erano state concedute dal Re Manfredi, come abbiamo veduto rilevarsi dall'antico manoscritto intitolato *praecedentia*,

(1) *Fol.* 150. *a t. vol.* 2.

tia, *&* *quarta funerum* esistente nell' Archivio del Capitolo di Cupertino. Un tal privilegio fu confermato a' 3. Decembre del 1487. dal Re Federico d'Aragona (1), che sposò Isabella figlia, ed erede di Pirro del Balzo (2). Nè si opponga, che questa fu una mera elemosina di Pirro del Balzo confermata dal Re Federico, come suo erede, mentre i fondi donati da Pirro del Balzo, e confermati da Federico erano feudali, siccome ad evidenza rilevasi dal contesto istesso della donazione di Pirro del Balzo, ove si legge. *Volentes de certa nostra scientia, & proprii animi motu, & liberalitate mera gratiosa, & elemosinaliter amoto, & in perpetuum per nos nostrosque haeredes, & successores Clero, & Capitulo dictae nostrae terrae Cupertini concedimus, & annuatim damus, & donamus medietatem ridecimae Casuli; ac etiam eidem Clero, & Capitulo concedimus, & donamus ridecimam Bossentini, quam anno quolibet solebat dare & solvere Curia nostra, nec non eidem praedicto Capitulo & Clero donamus, & concedimus ridecimam in Terra nostra Cupertini, quam solebat dare, & solvere Curia nostra ipsius nostrae terrae. Mandantes propterea quibuscumque baerariis nostrae Terrae Cupertini praesentibus, & futuris quatenus ad omnem dicti Cleri, & Capituli requisitionem anno quolibet & in perpetuum de fructibus dictae Curiae nostrae ad eorum manus pervenientibus . . . . . Clero & Capitulo praedicto respondere debeant*. Or se

 le

(1) *Fol.* 151. *ad* 152. *vol.* 2.
(2) Summonte *tom.* 3. *lib.* 5. *pag.* 537. Nicola Caputo nel suo libro della discendenza della Real Casa d'Aragona *pag.* 63.

le ridecime donate, e confermate da Pirro del Balzo eran feudali, come ognun vede, il dominio eminente delle medesime era presso il Sovrano, e perciò dal detto Pirro non si potevano senza il consenso del Monarca alienare, nè tampoco dare alla Chiesa di Cupertino sotto titolo di elemosina, com' egli si esprime nella sua carta, e molto meno potea proibire a' suoi successori di contravvenire ad una tale sua disposizione. In fatti morto Pirro del Balzo malgrado una sua sì sollenne donazione il Capitolo di Cupertino nel 1487. nè domandò ed ottenne (1) la conferma da Federico d'Aragona succeduto nel Contado di Cupertino a Pirro suo suocero. Una tale conferma di Federico, perchè fatta in tempo, ch'egli non era ancora di questi Regni Sovrano, nè aveva il pieno dominio di quei corpi, de'quali al più poteva donare il solo usufrutto durante la sua vita, non si può avere per legittima, e perpetua concessione. Onde ci resta a credere, che l'istesso Federico divenuto nostro Monarca, come tale, e non già come erede di Pirro del Balzo la confermasse almeno col fatto, e che poscia i Re successori per riguardo della sua memoria, e di Manfredi l'abbiano avuta per rata. Laonde è chiaro, che per *ratihabitionem* de' nostri Sovrani la Chiesa di Cupertino acquistò quei fondi. Ecco dunque, che i medesimi non per titolo di elemosina di Pirro del Balzo, siccome l'Avversario pretende, ma per mera munificenza dei nostri Sovrani pervennero a quella Chiesa.

Pertanto se il Conte Goffredo edificò la Chiesa di Cuperti-

(1) *Fol.* 151. *ad* 152. *vol.* 2.

pertin[illegible] il Re Manfredi. di nuovo la creſſe, e dotò, [illegible] Re Federico, e i Sovrani ſucceſſori le confermarono alcuni fondi feudali, chi può negare, che il Padronato della medeſima non iſpetti a' noſtri Monarchi?

In fatti l'iſteſſo Capitolo di Cupertino da tempo immemorabile ha ſempre reſo a' noſtri Principi quegli atti, che i Canoni concedono a' ſoli Fondatori, e Padroni delle Chieſe. Tutti i teſtimonj eſtragiudizialmente eſſaminati ad iſtanza dell'iſteſſo Veſcovo concordemente depongono eſſere antico, inveterato, e non mai interrotto coſtume di ſituarſi i Reali Ritratti nella prima Colonna della Collegiata di Cupertino, non ſolo in occorrenza del nome de' Sovrani, ma eziandio in occaſione della Feſtività di S. Sebaſtiano Protettore della medeſima Terra, al qual Santo in quella Chieſa ſta eretta una ben ſuntuoſa Cappella (1). E l'iſteſſo concordamente depongono il Sacerdote D. Andrea Vetrano (2), e Franceſco Plantera (3) eſaminati giuridicamente.

E' quì da avvertirſi, che ſe per antico non mai interrotto coſtume ſi ſono nella Chieſa di Cupertino ſituati i ritratti de' noſtri Sovrani nella Feſtività di S. Sebaſtiano, deve dirſi, che ciò ſia ſeguito eziandio pria della venuta del glorioſo Re Carlo III. Monarca delle Spagne in queſto Reame, e perciò è all'Avverſa-

L 3

(1) *Fol.* 146. *a t.*, *fol.* 149. *a t.*, *fol.* 152. *a t.*, *fol.* 156. *a t.* 160. *a t.* 164. *a t.* 165. *a t.* 166. *a t.* 170. *a t.* 174. *a t.* 188. *a t.* 191. *a t.*, *fol.* 198. *vol.* 1.

(2) *Fol.* 53. *a t. vol.* 2.

(3) *Fol.* 82. *a t. vol.* 2.

ſario ritirata poco ſicura il ſoſtenere, che il porſi detti ritratti ſia avvenuto a riguardo della naſcita di detto Principe, che cade appunto nel giorno di S.Sebaſtiano ai 20. di Gennajo.

Ma non debbo omettere, che il Veſcovo per mezzo de' ſuoi ultimi teſtimonj ſi è sforzato provare, che i detti Reali Ritratti pria della venuta delle glorioſe armi di Spagna non ſi ponevano nella Feſtività di S. Sebaſtiano, ma ſolo nel giorno, che cadeva la naſcita de' Principi Auſtriaci allora dominatori di queſto Reame. Una tale aſſertiva però è contradetta dagli altri ſuoi teſtimonj eſaminati eſtragiudizialmente, ed affinchè meglio ſi vegga di qual peſo ſia una tale aſſertiva, e tutte le altre depoſizioni da eſſi fatte, giova quì dimoſtrare, che i medeſimi ſono tutti ſuoi parziali, e ſoggetti, e perciò riprovati dalle leggi. Ha egli fatto eſaminare l'Arciprete D. Petrangelo Tumulo, D.Paſquale Bove ſuo Vicario Foraneo, ed il Sacerdote D. Policarpio Politano tutti dall'Udienza di Lecce nel 1769. inquiſiti per eſſerſi oppoſti alla difeſa del Regio Padronato intrapreſa dal quel Reverendo Capitolo (1). Nè minori eccezioni ſoffrono Paolino Greco, ed Aleſſandro Lezzi altri ſuoi teſtimonj il primo per eſſere ſtato ſuo Procuratore nel preſente litigio (2), ed il ſecondo per eſſer ſuo colono (3). E finalmente D.Giuſeppe de Tullie, e D.Giuſeppe Maſſa, che il Veſcovo ha fatto eſaminare ſono egualmente dalle leggi riprovati, come ſuoi parziali,

(1) *Fol.* 318. *a* 333. 248. volume primo.
(2) *Fol.* 136. *vol.* 1.
(3) *Fol.* *vol.* 2.

ziali, e ſoggetti, mentre il primo è Canonico della Cattedrale di Nardò, ed il ſecondo è partecipante della medeſima. Laonde è chiaro, e manifeſto, che ſia vano, e nullo ogni loro detto ſu queſto, e qualunque altro articolo. Pertanto avendo riggettata la prova teſtimoniale del Veſcovo, potremo concludere, che il porſi dal Capitolo di Cupertino i Reali Ritratti nelle Feſtività della Chieſa, ſia ſeguito non per ſollennizare la naſcita, o il nome de' noſtri Principi, ma per preſtare ai noſtri Sovrani quegli atti di oſſequio, e di gratitudine, che a loro convengono, come a' Fondatori, e Padroni di quella Chieſa.

C A P. VII.

Intenzione dalla Corona ſempre avuta di revindicare la Collegiata di Cupertino.

OLtre agli eſpreſſati titoli, che fanno ad evidenza conoſcere appartenerſi al noſtro Sovrano il Padronato della Chieſa di Cupertino, abbiamo fatti indubitati, che ci fanno preſumere, che la Corona ha ſempre avuto intenzione particolare di riacquiſtare una tale Regalia. Quel, che mette fuor d'ogni dubbio, e controverſia una tale aſſertiva, è la vendita fatta della Terra di Cupertino nel 1557. dal Duca d'Alba Vicerè di queſto Regno ad Uberto Squarciafico.

Nell' iſtrumento della menzionata vendita ſi leggono le ſeguenti parole: *Exceptis etiam, & in præſenti venditione non comprehenſis, ſed expreſſe reſervatis dictæ Regiæ Curiæ juribus patronatus Eccleſiarum, ac juribus præſentandi, & conferendi in eis, ac juribus reintegrandi in forma quæcumque bona, jura, membra, & introitus dictæ Terræ occupata, indebite alienata, & quæ illi-*

illicite forte per alios detinentur, & possidentur, quæ nullo modo includantur in præsenti venditione. Verum est conventum, quod prima vice vacationis omnium, & quorumcumque beneficiorum de jurepatronatus in dicta Terra existentium, in quibus præsentatio, seu collatio esset facienda per Baronem, seu utilem Dominum Terræ prædictæ, præsentatio, & collatio ipsa in dicta vice tantum fiat, & fieri possit ac debeat per Dominum Magnificum Ubertum, tamquam utilem Dominum dictæ Terræ non obstante præsenti reservatione (1).

In virtù di coteste parole la Regia Corte nella vendita suddetta si riservò non solo tutti i Padronati delle Chiese esistenti nella medesima Terra, de'quali era in possesso, ma di più il diritto di revindicare eziandio gli altri Padronati ivi siti, ed usurpati.

In Cupertino oltre alla Chiesa di S. Antonio fuori le mura, e la Chiesa di S. Marco entro il Castello, delle quali Chiese il Padronato da tempo antichissimo ha sempre appartenuto al Sovrano, che ne ha l'attuale possesso (2), altra Chiesa non esiste, che la Collegiata, come sul decimo terzo articolo tutti i testimonj concordemente depongono (3): laonde della medesima convien dire, che il Vicerè si riservò il dritto di vendicarla alla Corona.

Non occorre, che quì l'Avversario colla solita sua sottigliezza ci opponga, che il Vicerè si riservò il solo dritto

(1) *Fol.* 94. *vol.* 1.
(2) *Fol.* 351. *vol.* 1.
(3) *Fol.* 29. *a t.* 36. 41. *a t.* 50. *a t.* 53. *a t.* 57. *a t.* 62. *a t.* 66. *a t.* 71. 75. 79. *a t.* 82. 130. *a t.* 134. *vol.* 2.

dritto di vendicare i beni feudali siti in Cupertino, ed occupati da altri, e non già i padronati usurpati, siccome al suo credere sonano le parole dell'istrumento di vendita. *Exceptis etiam, & in præsenti venditione non comprehensis sed expresse reservatis dictæ Regiæ Curiæ . . . juribus reintegrandi in forma quæcumque bona, jura, membra indebite alienata, & quæ illicite forte per alios detinentur*; ove tra i diritti da reintegrarsi alla Corona non si facendo special menzione de' padronati, non si può estendere ai medesimi. E' smentita una tale assertiva dal contesto istesso, che ci fa chiaramente conoscere, che il Vicerè espressamente riservò alla Corona il dritto di vendicare i padronati occupati. Seguiamo di passo in passo le parole della vendita. *Exceptis etiam, & in præsenti venditione non comprehensis sed expresse reservatis dictæ Regiæ Curiæ juribus patronatus Ecclesiarum, ac juribus præsentandi in eis*. Ecco la riserva di nominare a quei beneficj siti in Cupertino, di cui allora era il Sovrano in possesso. *Ac juribus reintegrandi in forma quæcumquæ bona, jura, membra indebite alienata, & quæ illicite forte per alios detinentur, & possidentur, quæ nullo modo includantur in præsenti venditione*; ecco riservato il diritto di vendicare i corpi occupati. *Verum est Conventum, quod prima vice vacationis omnium & quorumcumque beneficiorum de jure patronatus in dicta terra existentium, in quibus præsentatio, seu collatio esset facienda per Baronem, seu utilem Dominum terræ prædictæ, præsentatio, & collatio ipsa in dicta vice tantum fiat, & fieri possit, ac debeat per Dominum magnificum Ubertum tamquam utilem Dominum terræ prædictæ non obstante præsenti reservatione*. Ecco il permesso dato ad Uberto Squarciafico di nominare

per

per una sola volta ai beneficj Regj siti in Cupertino, de' quali il Monarca era allora possessore. Che poi il diritto riservato alla Corte di vendicare i beni occupati, e siti nel tenimento di Cupertino si estenda ancora ai padronati usurpati, ed in detta terra esistenti bastantemente lo dimostra il parlarsi prima, e dopo di una tal riserva sempre de' soli padronati. Ma quel, che toglie ogni dubbiezza è il trovarsi ivi tra i diritti riservati *juribus reintegrandi in forma*, non solo *omnia bona*, ma eziandio *jura*. Or chi non sa, che i Padronati non sono beni nè stabili, nè semoventi, ma semplici diritti *jurapatronatus?* Dunque se il Vicerè riservò alla Corona il dritto di reintegrare alla medesima, *jura indebite alienata*, *& quæ illicite forte per alios detinentur*, e se i padronati altro non sono, che semplici diritti, e se l'unico padronato della Collegiata di Cupertino era allora occupato, giacchè degli altri la Corona era allora in possesso, chi negherà, che fosse chiara espressa, e determinata intenzione del Vicerè di riservare al Sovrano il jus di riunire alle supreme Regalie un tal padronato?

In virtù adunque di tale riserva, quando anche mancassero i di sopra allegati documenti, che ad evidenza dimostrano il Real Padronato, dovrebbe riunirsi alla Corona la Collegiata di Cupertino.

E' massima incontrastabile, e ricevuta da tutti i Tribunali, e confermata dalle continue giudicature, che per provare il Real Padronato bastano i soli indizj (1). Se

(1) *Portugal. de donationibus Regiis lib. 3. cap. 28. n. 164. Solerzano de Indiarum jure lib. 3. cap. 3. num. 11. tom. 2. Salgado de Regia Protectione part. 3. cap. 10. num. 280.*

Se una tal massima deve aver luogo negli altri Regni, molto più deve essere accettata nel nostro Reame, ove, secondo che avverte l'antica Chiosa Canonica, i Re di Puglia conferiscono tutti i beneficj come lungamente ne scrive il Reggente de Ponte nella sua decisione seconda per la Chiesa di Altamura contro il Vescovo di Gravina. E ciò è confermato dagli stessi Romani Pontefici, tra' quali Innocenzo VIII. essendosi querelato col Re Ferdinando il Cattolico, perchè nominava a tutti i beneficj del nostro Regno, n'ebbe da quel Principe di tal querimonia per risposta, che tale era il suo dritto, al che il Papa non replicò con mettere in dubbio il possesso, in cui erano i nostri Re di provvedere ai benefiej del Regno, ma si contentò soltanto dire, che ciò era stato per lo passato per l'ignoranza de'tempi (1). E benchè oggi il fatto non cammini così per i varj cambiamenti sofferti, non di meno sempre la presunzione è a favore del Sovrano, perchè quell'antica consuetudine di provvedere a tutti i beneficj del Regno attestata dalla Chiosa Canonica, e dall'istesso Innocenzo VIII. non richiamata in dubbio è derivata non altronde, che dall'essere stati i Re Fondatori delle Chiese esistenti nel nostro Reame. Ma non occorrono quì congetture, giacchè malgrado la dispersione, in cui sono andate le nostre memorie de' secoli trascorsi per le varie vicende sofferte, e malgrado l'oscurità, in cui è l'Istoria del nostro Regno, ci è riu-

(1) Si veggano le miscellanee di Baluzio dell'ultima edizione fatta in Lucca colle addizioni del Padre Mansi *t. 1. pag.* 520.

riuscito dimostrare ad evidenza, che l' antichissima Chiesa di Cupertino fu fondata dal Conte Goffredo Normanno, fu di nuovo eretta dal Re Manfredi, e da esso arrichita di privilegj, e di rendite, e fu dal Re Federico di molte rendite feudali accresciuta. Di più abbiamo fatto conoscere, che la Corona ha da tempo antichissimo pensato di revindicare la detta Chiesa. Onde il vigilantissimo Sig. Avvocato Fiscale in vista di tanti, e sì chiari documenti ha fatto istanza di tosto revindicarsi una sì Suprema Regalia. L'ardentissimo zelo, che il degnissimo Sig. Consultore ha sempre dimostrato per la difesa de' Sovrani diritti, mi rende certissimo, ch' egli sarà per decidere, che la medesima Chiesa di Cupertino è di Real Padronato, e che deve alla Corona riunirsi con tutte le sue antiche prerogative, e preminenze.

Napoli 18. Aprile 1772.

Giacinto Dragonetti.